

Contratto di assicurazione
per la Responsabilità Civile Professionale

Polizza Inarcassa Rischio Professionale

Convenzione valida dal 1/11/2009 al 31/10/2012

Il presente Fascicolo Informativo contenente

- a) Nota Informativa, comprensiva del glossario;
- b) Condizioni di assicurazione;
- c) Informativa privacy,


deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Nota informativa

- **A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**
 1. Informazioni generali
 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa
- **B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**
 3. Informazioni relative ai contratti stipulati a distanza
 4. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni
 5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio
 6. Aggravamento e diminuzione del rischio
 7. Premi
 8. Rivalse
 9. Diritto di recesso
 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
 11. Legislazione applicabile
 12. Regime fiscale
- **C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**
 13. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo
 14. Reclami
 15. Mediazione per la conciliazione delle controversie
 16. Arbitrato irrituale
- **Glossario**


Condizioni di assicurazione

- **Guida alle caratteristiche della polizza**
- **Assicurati**
- **Responsabilità civile professionale**
 - Attività assicurata
 - Garanzia operante
 - Massimali assicurati per ogni polizza
 - Franchigie
 - Condizioni generali
 - Condizioni particolari
- **Rischi accessori**
 - Incendio
 - Tutela legale
 - Interruzione dell'attività professionale



- **Le norme generali**
 - Norme che regolano l'assicurazione in generale
 - Settore sinistri / Responsabilità civile e rischi accessori
 - *Norme che regolano la responsabilità civile*
 - *Norme che regolano i rischi accessori*
 - *Incendio*
 - *Tutela legale*
- **Alcune informazioni sulla polizza**
- **Obblighi assicurativi previsti dal codice dei contratti pubblici
D.Lgs. 163/2006 (ex Legge Merloni n° 109/94)**

Informativa privacy



NOTA INFORMATIVA

Nota informativa relativa al contratto di assicurazione contro i danni "Polizza INARCASSA rischio professionale" (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010)

Gentile Cliente,

siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a Unipol Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere.

Per maggiore chiarezza, precisiamo che:

- la presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP;
- il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenze" sono stampate su fondo colorato, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione.

Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota informativa e nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: www.unipolassicurazioni.it. Unipol Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative.

Per ogni chiarimento, il Suo Agente/Intermediario assicurativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte necessarie.

La Nota informativa si articola in tre sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) Unipol Assicurazioni S.p.A. ("la Società"), società unipersonale soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
- b) Sede legale e Direzione: Via Stalingrado 45, 40128 Bologna (Italia).
- c) Recapito telefonico: 051 5077111 - telefax 051 375349 - sito internet: www.unipolassicurazioni.it - indirizzo di posta elettronica: info-danni@unipolassicurazioni.it.
- d) La Società è autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento Isvap n. 2542 del 3/8/2007, pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23/8/2007. Numero di iscrizione all'Albo delle imprese assicurative: 1.00159.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni che seguono sono inerenti all'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2010.

Patrimonio netto: € 1.225.389.670,00

Capitale sociale: € 150.300.000,00

Totale delle riserve patrimoniali: € 1.160.117.041,00

Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 1,10; tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Si precisa che il contratto è stipulato con **durata annuale senza tacito rinnovo** e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di alcuna comunicazione tra le parti.

Si rinvia all'articolo "Adesione alla proposta di assicurazione: pagamento del premio, effetto e durata dell'assicurazione" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale".

Soggetti Assicurabili

Il contratto di assicurazione "Polizza INARCASSA rischio professionale" è riservato a Ingegneri ed Architetti (singoli, studi associati, o società di ingegneria) iscritti nei ruoli di Inarcassa, titolari di partita IVA ed iscritti al relativo albo professionale.

Per ulteriori informazioni di dettaglio si rimanda al paragrafo "Assicurati" delle Condizioni di assicurazione.

Modalità di adesione alla Proposta di assicurazione

L'adesione alla proposta di assicurazione può avvenire:

- recandosi presso tutte le agenzie di Unipol Assicurazioni;
- a distanza, compilando e sottoscrivendo il "Modulo di adesione" scaricabile dai siti internet www.unipolassicurazioni.it e www.inarcassa.it.

Adesione presso la rete di Agenzie

Per concludere il contratto immediatamente è sufficiente recarsi presso una delle agenzie territoriali per scegliere, attraverso la compilazione del "Modulo di adesione", la combinazione di garanzie più adatta alle proprie necessità assicurative pagando il premio che vi corrisponde, ricevendo contestualmente il relativo documento contrattuale.

Adesione a distanza

L'adesione alla proposta di assicurazione può avvenire unicamente compilando in ogni sua parte il "Modulo di adesione" e versando il premio dovuto.

Il suddetto "Modulo di adesione" è scaricabile, una volta compilato, dai siti internet www.unipolassicurazioni.it e www.inarcassa.it, siti consultabili anche per maggiori informazioni.

Sono inoltre a disposizione per chiarimenti ed informazioni il numero telefonico 051 5076279 Unipol Assicurazioni - Gerenza Bologna nei giorni feriali lunedì, mercoledì, giovedì dalle ore 9.30 alle 12,00 nonché l'indirizzo e-mail: convenzione.inarcassa@unipolassicurazioni.it.

Il premio, ottenuto compilando il "Modulo di adesione" e riportato sullo stesso, va versato a:

Unipol Assicurazioni - Gerenza Unipol di Bologna tramite **bonifico bancario** alle seguenti coordinate: IBAN: IT56Y0312702403000000000888 indicando sullo stesso:

- generalità;
- il giorno di valuta a favore della Compagnia che dovrà comunque essere successivo a quello di effettuazione del bonifico;
- la causale;
- Polizza R.C. Professionale INARCASSA.

Il Modulo di Adesione insieme all'ordine di bonifico va inviato via **fax** allo **051 7096533** a **Unipol Assicurazioni S.p.A. - Gerenza Unipol di Bologna**.

Per maggiori informazioni sono a disposizione i seguenti riferimenti:

- le Agenzie Unipol come da elenco riportato nei siti Internet Inarcassa ed Unipol Assicurazioni;
- il sito Internet Inarcassa: www.inarcassa.it ;
- il sito Internet Unipol Assicurazioni: www.unipolassicurazioni.it ;
- numero telefonico 051 5076279 Unipol Assicurazioni - Gerenza Bologna nei giorni feriali lunedì, mercoledì, giovedì dalle ore 9.30 alle 12,00;
- indirizzo e-mail: convenzione.inarcassa@unipolassicurazioni.it .

Per entrambe le su indicate possibilità si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all'art. "Adesione alla proposta di assicurazione, pagamento del premio, effetto e durata dell'assicurazione" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale".

3. Informazioni relative ai contratti stipulati a distanza

Il contratto può essere concluso a distanza, senza l'assistenza di un Agente/Intermediario della Società nell'ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dalla Società che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso. *Per "tecnica di comunicazione a distanza" deve intendersi qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'impresa e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto.*

Il contratto è assoggettato anche alle norme di cui agli artt. 67 quater, 67 quinquies, 67 sexsies, 67 septies, 67 octies del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo).

Il Contraente, prima della conclusione del contratto di assicurazione, può scegliere di ricevere ed inviare la documentazione 1) precontrattuale, 2) il contratto stesso per l'apposizione della relativa sottoscrizione, 3) le comunicazioni in corso di contratto previste dalla normativa vigente, a sua scelta su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. *Per "supporto durevole" deve intendersi qualunque strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata della informazioni stesse.* La scelta

relativa al supporto da utilizzare deve essere esplicita e può essere effettuata congiuntamente o disgiuntamente per ciascuna delle categorie di documenti. In ogni caso il Contraente potrà richiedere, senza che ciò comporti alcun onere a suo carico, la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione a distanza in ogni momento. La documentazione precontrattuale e il contratto sono redatti in lingua italiana e tutte le comunicazioni in corso di contratto avverranno in tale lingua. Il contratto di assicurazione verrà trasmesso su supporto cartaceo, tramite posta, salvo diversa scelta del Contraente, e dovrà essere debitamente sottoscritto e inviato alla Società via **fax** al numero **051 7096533** o all'indirizzo **e-mail**: convenzione.inarcassa@unipolassicurazioni.it , via posta a Unipol Assicurazioni - Gerenza Unipol di Bologna - Via Stalingrado, 59 - 40128 Bologna.

4. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni Coperture

Le coperture offerte dal contratto, con le modalità ed esclusioni specificate nelle condizioni di assicurazione e differenziate in base alle scelte effettuate dal Contraente, sono relative alla **Responsabilità Civile Professionale e ai Rischi Accessori (acquisto facoltativo)**.

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Attività assicurata

Sono previste le seguenti opzioni:

- **Attività Base**: progettista, direttore dei lavori, collaudatore delle opere di cui alle classi I, III, IV, VIII e strutture metalliche e lamellari di cui all'art. 14 Legge 143/1949 tariffa professionale di Ingegnere ed Architetto;

oppure

- **Attività Estesa**: progettista, direttore dei lavori, collaudatore di tutte le opere di cui all'art. 14 Legge 143/1949 tariffa professionale di Ingegnere ed Architetto con esclusione delle opere relative a lavori su bacche, gallerie e dighe.

Garanzie

È possibile la scelta fra tre proposte con diversi livelli crescenti di garanzie:

- **Garanzia A**
- **Garanzia B**
- **Garanzia C.**

Ciascuna garanzia prevede:

- a) **Garanzia danni corporali e danni materiali (Responsabilità Civile verso Terzi) - presente nelle garanzie A - B - C.**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi in relazione allo svolgimento dell'attività descritta in polizza (presente nelle garanzie A-B-C).

Per esemplificazioni ed aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli: "A.1, B.1 e C.1" della sezione "Responsabilità civile professionale Inarcassa" paragrafo "Garanzia operante (A-B-C)".

b) **Garanzia Perdite Patrimoniali** - presente esclusivamente nelle garanzie B e C.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in relazione allo svolgimento dell'attività descritta in polizza nonché di attività diverse da quelle di progettista/direttore dei lavori/collaudatore, comunque previste dall'ordinamento professionale e conseguenti all'attività prestata dall'Assicurato quale libero professionista (presente esclusivamente nelle garanzie B e C).

Per esemplificazioni ed aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli: "B.2 e C.2" della sezione "Responsabilità civile professionale Inarcassa" paragrafo "Garanzia operante (A - B - C)".

Sono inoltre presenti specifiche coperture, indicate nella seguente tabella, a seconda della garanzia scelta.

Per la descrizione delle garanzie si rimanda alla lettura dei relativi articoli (sezione "Garanzia operante (A - B - C)" artt. B.4, C.4, C.5, C.6, C.7, sezione "Condizioni particolari" tutti gli articoli).

Descrizione copertura	Garanzia scelta e presenza della copertura		
	A	B	C
Certificazioni, dichiarazioni, perizie	no	si	si
Mancata Rispondenza	no	no	si
Errato trattamento dei dati personali	no	no	si
Mancata applicazione normativa in zone sismiche	no	no	si
R.C.O.	si	si	si
Danni cagionati subiti da opere di Edilizia	si	si	si
Danni subiti da impianti, macchinari, apparecchiature	si	si	si
R.C.I.	si	si	si
R.C. personale dei dipendenti	si	si	si
Committenza auto	si	si	si
interruzione, sospensione, mancato o ritardato inizio attività di terzi	si	si	si
Attività complementari	si	si	si
errata interpretazione vincoli urbanistici, regolamenti e dilizi locali altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità	no	si	si
Inquinamento accidentale	si	si	si
Danni da incendio	no	si	si
Cose in consegna e custodia	no	si	si
Attività previste ai sensi del D.Lgs. 81/2008	no	si	si

RISCHI ACCESSORI

È facoltativo acquistare anche la copertura per i rischi relativi a:

- **Incendio** dei beni costituenti lo studio.

Contenuto della garanzia "Incendio": la Società nella forma "a primo rischio assoluto", indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate (contenuto dello studio), anche se di proprietà di terzi, da: incendio, fulmine, urto di veicolo di terzi, bang sonico, caduta di aeromobili o di loro parti o di cose trasportate, caduta di satelliti o di corpi celesti, esplosione, implosione, scoppio, acqua condotta, fumo, eventi speciali (eventi socio-politici e dolosi, eventi atmo-

sferici), colpa grave, guasti arrecati dai soccorritori, spese di demolizione sgombero, trasporto, rimozione e ricollocamento.

- **Ricorso Terzi** a seguito di incendio.

Contenuto della garanzia "Ricorso Terzi": la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della garanzia INCENDIO.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla Sezione "Rischi accessori" paragrafo "Incendio".

• **Tutela Legale.**

Contenuto della garanzia: la Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito le spese legali e peritali, stragiudiziali e giudiziali, che dovessero essere sostenute dall'Assicurato per tutelare i propri diritti e interessi a seguito di fatti involontari connessi all'attività dichiarata in polizza, la garanzia è operante esclusivamente nei casi indicati in polizza.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla Sezione "Rischi accessori" paragrafo "Tutela Legale".

• **Interruzione dell'attività Professionale.**

Contenuto della garanzia: La Società garantisce l'indennità assicurata in conseguenza di un evento dannoso che richieda la momentanea chiusura dello studio professionale per inagibilità dei locali, ricovero ospedaliero per infortunio o malattia dell'Assicurato. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla Sezione "Rischi accessori" paragrafo "Interruzione dell'attività Professionale".

Queste garanzie vengono offerte in base a tre distinti livelli crescenti di coperture:

- Garanzia Base**
- Garanzia Super**
- Garanzia Extra/Super.**

Descrizione garanzie	Garanzia scelta, presenza della copertura e somme assicurate		
	GARANZIA BASE	GARANZIA SUPER	GARANZIA EXTRA - SUPER
Incendio contenuto dello studio	€ 12.500,00 a primo rischio assoluto	€ 25.000,00 a primo rischio assoluto	€ 25.000,00 a primo rischio assoluto
Ricorso terzi	€ 150.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
Tutela Legale	€ 12.500,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Interruzione dell'attività professionale	NO	NO	€ 75,0 al gg.

Limitazioni ed esclusioni

Avvertenza: le coperture assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per le **Esclusioni generali** si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, ai seguenti articoli delle Condizioni di assicurazione:

- per la Responsabilità civile professionale:
 - art. "A.2-B.3 e C.3" della sezione "Responsabilità civile professionale Inarcassa" paragrafo "Garanzia operante (A-B-C)"; nonché agli articoli relativi alle specifiche coperture;
- per i Rischi Accessori:
 - garanzia Incendio: Sez. rischi accessori par. Incendio art. "Rischi esclusi";
 - garanzia Tutela Legale Sez. "Rischi accessori" Par. Tutela legale art. "Rischi esclusi";
 - la garanzia "Interruzione dell'attività professionale" Sez. "Rischi accessori" Par. Interruzione dell'attività professionale art. "Rischi esclusi".

Avvertenza: le garanzie di polizza sono prestate con specifiche **Franchigie e Scoperti** e sono altresì previsti **Massimali e Sottolimiti**:

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia:

- per la Responsabilità Civile Professionale al paragra-

fo "Franchigie" della sezione "Responsabilità civile" e paragrafo "Massimali assicurati per ogni polizza" della Sezione "Responsabilità civile" delle Condizioni di assicurazione o al contratto di polizza Inarcassa rischio professionale, nonché agli articoli relativi alle specifiche coperture;

- per i Rischi Accessori:
 - per le garanzie - Incendio - alla sezione "Rischi accessori" Par. Incendio art. "Rischi assicurati";
 - per la garanzia - Tutela Legale - alla sezione "Rischi accessori" Par. Tutela Legale art. "Franchigia";
 - per la garanzia - "Interruzione dell'attività professionale" - Sez. "Rischi accessori" Par. "Interruzione dell'attività professionale".

Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di franchigie, scoperti e massimali mediante esemplificazioni numeriche.

Meccanismo di funzionamento della franchigia:

1° esempio

Massimale: € 1.250.000,00
 Danno: € 150.000,00
 Franchigia: € 17.500,00
 Risarcimento: € 150.000,00 - € 17.500,00 = € 132.500,00

2° esempio

Massimale: € 2.000.000,00

Danno: € 200,00

Franchigia: € 7.500,00

Nessun risarcimento è dovuto, perché il danno è inferiore alla franchigia.

Meccanismo di funzionamento dello scoperto:

1° esempio

Massimale: € 1.250.000,00

Danno: € 10.000,00

Scoperto 10% con il minimo di € 7.500,00

Risarcimento: € 10.000,00 – € 7.500,00 = € 2.500,00

2° esempio

Massimale: € 1.250.000,00

Danno: € 3.000,00

Scoperto 10% con il minimo di € 7.500,00

Risarcimento: € 3.000,00 – € 7.500,00 = Nessun risarcimento (perché il danno è inferiore al minimo non indennizzabile).

Meccanismo di funzionamento del massimale:

1° esempio

Massimale: € 1.250.000,00

Danno: € 60.000,00

Risarcimento: € 60.000,00 (dal quale dedurre eventuali scoperti o franchigie)

2° esempio

Massimale: € 2.000.000,00

Danno: € 2.600.000,00

Risarcimento € 2.000.000,00.

5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

Avvertenza: le eventuali dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all'articolo "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" per gli aspetti di dettaglio.

6. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società dei mutamenti che aggravano o diminuiscono il rischio. Si rinvia agli articoli "Aggravamento del rischio" e "Diminuzione del rischio" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" per gli aspetti di dettaglio.

Di seguito si illustrano in forma esemplificativa due ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modificazione del rischio.

1° esempio aggravamento del rischio

Al momento della stipulazione del contratto il Contraente sceglie la garanzia "Base" considerando che la sua attività professionale rientra in tale ambito (copertura per le classi I, III, IV, VIII e strutture metalliche e lamellari di cui all'art. 14 Legge 143/1949 tariffa professionale). Lo stesso professionista acquisisce successivamente un lavoro relativo ad una attività rientrante in

classe VII dell'art. 14 della tariffa professionale ingegneri ed architetti L. 143/1949. Tale attività professionale non è prevista tra le classi coperte in garanzie base. Se il Contraente non comunica alla Società questo aggravamento di rischio, in caso di sinistro la Società si avvarrà di quanto stabilito all'Art. "Aggravamento del rischio" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale".

2° esempio diminuzione del rischio

Al momento della stipulazione del contratto il Contraente sceglie la garanzia "Estesa" considerando che la sua attività professionale rientra in tale ambito (copertura per tutte le classi all'art. 14 della tariffa professionale ingegneri ed architetti L. 143/1949).

Successivamente l'attività professionale svolta dal Contraente si limita esclusivamente a "Costruzioni civili" (classe I dell'art. 14 della tariffa professionale ing. e arch. L. 143/1949), per cui il rischio potrebbe essere inquadrato in attività professionale Base. Se il Contraente comunica alla Società questa riduzione di rischio la Società procederà, a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, come stabilito all'Art. "Diminuzione del rischio" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale".

7. Premi

Contratti conclusi presso le agenzie

Il premio corrispondente alla scelta assicurativa effettuata deve essere pagato all'Agenzia contestualmente alla sottoscrizione del contratto.

Contratti conclusi a distanza

Il premio ottenuto compilando il "Modulo di adesione" e riportato sullo stesso, deve essere pagato in via anticipata per l'intera annualità assicurativa tramite bonifico bancario a favore di Unipol Assicurazioni - Gerenza Unipol di Bologna tramite **bonifico bancario** alle seguenti coordinate: IBAN: IT56Y0312702403000000000888 indicando sullo stesso: generalità, il giorno di valuta a favore della Società che dovrà comunque essere successivo a quello di effettuazione del bonifico, la causale: Polizza R.C. Professionale INARCASSA.

Non è previsto il frazionamento del premio.

Ai fini del calcolo del premio elementi necessari sono, a seconda della combinazione prescelta sul modulo di adesione, il tipo di attività (Base o Estesa), il massimale (Base, Medio, Super), le garanzie (A - B o C) e l'ammontare degli introiti (al netto di Iva, contributi previdenziali e rimborsi spese documentate) del Contraente relativi all'anno solare precedente. Per gli studi associati, società professionali e società di ingegneria, tale premio non potrà essere inferiore al premio minimo calcolato su un importo introiti convenzionalmente convenuto pari ad euro 50.001,00. Nel caso in cui l'assicurazione sia estesa alla attività professionale autonoma di tutti i singoli soci/associati, ai fini del calcolo del premio dovrà essere dichiarato l'ammontare totale dei relativi introiti oltre a quello dichiarato dal Contraente (studio associato, società professionale, società di ingegneria). Per entrambe le su indicate possibilità si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all'art. "Adesione alla proposta di

assicurazione, pagamento del premio, effetto e durata dell'assicurazione" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale".

8. Rivalse

Il contratto assicurativo non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti degli assicurati da parte della Società.

9. Diritto di recesso

Avvertenza

Diritto di recesso per i contratti conclusi a distanza senza l'assistenza di un Agente/Intermediario della Società

L'Assicurato può recedere dal contratto entro 14 giorni dal momento in cui il premio è stato pagato, dandone comunicazione, a mezzo lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto a: Unipol Assicurazioni S.p.A. - Gerenza Unipol di Bologna, Via Stalingrado 59 - 40128 Bologna.

In alternativa è possibile comunicare il recesso entro il predetto termine, a mezzo fax da inviare al n. 051 7096533, il quale acquisterà validità solo se confermato tramite lettera raccomandata spedita entro i due giorni lavorativi successivi.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24,00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta:

- dal timbro postale di invio della lettera raccomandata;
- dalla data di trasmissione del fax se confermato tramite lettera raccomandata entro i due giorni lavorativi successivi.

Alla comunicazione dovrà essere allegato l'originale di polizza, qualora già in possesso del Contraente.

La Società rimborserà al Contraente il premio pagato, al netto delle imposte, entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata".

Recesso per Sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. Si rinvia all'articolo "Disdetta in caso di sinistro" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" per gli aspetti di dettaglio.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952, comma 2, del Codice civile). Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (articolo 2952, comma 3, del Codice civile).

Per l'assicurazione di Tutela Legale il termine decorre dal momento in cui sorge il debito per le spese legali.

11. Legislazione applicabile

Al contratto sarà applicata la legge italiana.

12. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all'imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:

- a) responsabilità civile e incendio: 22,25% (di cui 1% quale addizionale antirackett);
- b) tutela legale: 21,25%;

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

13. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Cosa fare in caso di sinistro

Avvertenza: in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono:

- per la copertura **Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)**, presentare denuncia alla Società **entro 3 giorni**, preceduta da telegramma se il sinistro è mortale o di notevole gravità, contenente la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro; – far seguire, nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa nonché, se la Società lo richiede, per un componimento amichevole; astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità;
- per la copertura **Responsabilità Civile verso i Dipendenti (R.C.O./I.)** denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta amministrativa della direzione generale del lavoro a norma della legge infortuni, e ciò **entro 3 giorni** da quando l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta; dare avviso alla Società **entro 3 giorni** dal verificarsi dell'infortunio subito dal dipendente non soggetto all'assicurazione obbligatoria (I.N.A.I.L.) o dare notizia, appena ne abbia conoscenza, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale; dare comunicazione alla Società - **entro 3 giorni** da quando ne ha avuto conoscenza - di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o dai suoi aventi diritto, nonché dall'I.N.A.I.L., per conseguire o ripetere risarcimenti, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguarda la vertenza.
- per la copertura **Incendio** fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; fare denuncia agli organi di polizia o alla Autorità Giudiziaria dei sinistri che possono coinvolgere responsabilità penali; conservare le tracce ed i residui del sinistro, senza avere diritto ad alcuna indennità per tale titolo; darne avviso alla Società **entro 3 giorni** (immediatamente per telegramma in caso di sinistro grave); fornire alla Società **entro i 5 giorni successivi** l'elenco delle cose colpite da sinistro con l'indicazione del rispettivo valore, specificando le circostanze dell'evento; la copia della eventuale denuncia fatta alle Autorità.
- per la copertura **Tutela legale** se l'Assicurato riceve

un atto dal quale può derivare una controversia che impegni la garanzia prestata, **entro 3 giorni** dal ricevimento, deve fare denuncia di sinistro alla Società o in alternativa, ad ARAG Assicurazioni S.p.A.

Avvertenza: la gestione dei sinistri relativi alla garanzia Tutela legale è affidata ad ARAG Assicurazioni S.p.A. - Viale delle Nazioni, 9 - 37135 Verona alla quale sarà possibile rivolgersi in alternativa ai seguenti numeri: telefono 045 8290411 - fax nuove denunce 045 8290557 - fax invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045 8290449.

L'Assicurato deve fornire - una copia dell'eventuale atto da impugnare; una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, indicando circostanze di tempo e di luogo, i soggetti interessati, le generalità di eventuali testimoni e/o cointeressati; il nominativo dei legali o dei periti a cui ha assegnato la causa. Se l'Assicurato intende dar corso ad un'azione per tutelare i propri diritti in sede giudiziale o stragiudiziale, **prima di inviare il relativo atto o affrontare qualunque spesa**, deve ottenere il preventivo benestare della Società, fermo restando a suo carico l'onere di interruzione dei termini di prescrizione.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'articolo "Obblighi in caso di sinistro" "Settore Sinistri" delle "Norme generali", paragrafo "Norme che regolano la responsabilità civile" e paragrafo "Norme che regolano i rischi accessori".

14. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, indirizzandoli a **Unipol Assicurazioni S.p.A. - Reclami Assistenza Clienti** - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) - Tel.: 02 55604027 (da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30; venerdì dalle 9.00 alle 12.00) - Fax: 02 51815353 - E-mail: reclami@unipolassicurazioni.it .

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06 421331.

I reclami indirizzati all'ISVAP devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.unipolassicurazioni.it .

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza

esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:

- all'ISVAP, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta;
- direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.

Nel caso in cui il Cliente e la Società concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l'Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l'ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l'Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso.

15. Mediazione per la conciliazione delle controversie

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Unipol Assicurazioni S.p.A., Ufficio Riscontro, Via Stalingrado 45, 40128 Bologna, anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo mediazionecivile@unipolassicurazioni.it ovvero a mezzo fax al n° 051 7096855.

Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione è obbligatorio, cioè deve essere attivato prima dell'instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa, per le controversie in materia di contratti di assicurazione, con esclusione di quelle in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali sarà obbligatorio dal 20 marzo 2012.

16. Arbitrato irrituale

Per la garanzia Tutela legale è previsto che qualora insorga una controversia che abbia ad oggetto l'interpretazione, la validità e l'esecuzione del contratto, le Parti potranno devolvere la controversia ad un arbitro che provveda secondo equità ed in forma irrituale.

Avvertenza: resta in ogni caso fermo il diritto della Società e del Contraente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

- per **“Assicurazione”**: il contratto di assicurazione;
- per **“Polizza”**: il documento che prova l'assicurazione;
- per **“Contraente”**: il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per **“Assicurato”**: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per **“Società”**: la Unipol Assicurazioni;
- per **“Inarcassa”**: Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti liberi professionisti;
- per **“Premio”**: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per **“Indennizzo”**: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per **“Sinistro”**: il fatto dannoso previsto in polizza;
- per **“Scoperto”**: la percentuale variabile del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
- per **“Franchigia”**: la parte fissa del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Definizioni specifiche garanzia R.C. Professionale:

- per **“Danni corporali”**: la morte o lesioni personali;
- per **“Danni materiali”**: la distruzione o il deterioramento di cose;
- per **“Cose”**: sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- per **“Perdite Patrimoniali”**: il pregiudizio economico che non sia conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamento a cose;
- per **“Progettista”**: il singolo libero professionista che individualmente o insieme ad altri professionisti predisponga un progetto relativo alle prestazioni professionali previste in polizza;
- per **“Direttore dei Lavori”**: il singolo libero professionista che, per incarico e nell'interesse del committente, segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori;
- per **“Collaudatore”**: il singolo professionista che, per incarico e nell'interesse del committente, esegue il collaudo statico e/o tecnico amministrativo dell'opera.

Definizioni specifiche rischi accessori:

Incendio

- per **“Contenuto”**: i beni, adibiti all'attività dichiarata, così intesi:

Arredamento ed attrezzature

Mobili, arredamento, attrezzature, il tutto adibito all'attività dichiarata e posto nei locali dell'ufficio e/o studio.

Sono compresi: cancelleria, apparecchi fotografici e strumenti professionali, casseforti e armadi di sicurezza, nonché tappezzerie, moquettes e parquet non facenti parte della proprietà del fabbricato ma di proprietà dell'Assicurato quale locatario.

Sono altresì compresi: mobili ed oggetti d'antiquariato; collezioni in genere e denaro fino alla concorrenza di € 1.500,00; quadri, tappeti, arazzi e cose aventi valore artistico, di valore singolo non superiore a € 5.000,00.

Restano comunque esclusi: raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche e filateliche; collezioni in genere; pietre e metalli preziosi, perle, carte valori, valori bollati, titoli di credito in genere, veicoli a motore iscritti al P.R.A. e quant'altro rientra nelle definizioni di *“apparecchiature elettriche ed elettroniche”* e *“cose particolari”*.

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Macchine da scrivere e da calcolo elettriche ed elettroniche, telex, telefax, fotocopiatrici, personal computer e mini elaboratori, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati, supporti dati, modem, scanner, plotter, apparecchi di rilevazione e misura, impianti di prevenzione ed allarme, centralino telefonico compresi gli apparecchi utilizzatori, ed ogni altra apparecchiatura elettrica o elettronica inerente l'attività dell'ufficio e/o dello studio;

- per **“Cose Particolari”**: archivi, documenti, registri, disegni, modelli, microfilm, fotocolor, cliché, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- per **“Incendio”**: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autostendersi e propagarsi;
- per **“Esplosione”**: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
- per **“Implosione”**: repentino cedimento di contenitori o corpi per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna;
- per **“Scoppio”**: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d'ariete non sono considerati scoppio;

- per **“Bang Sonico”**: onde acustiche provocate da un aeromobile nel passaggio a velocità supersonica e nel rientro a velocità subsonica;
- per **“Incombustibili”**: le sostanze che alla temperatura di 750° non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno;
- per **“Primo rischio assoluto”**: forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale.

Tutela Giudiziaria

- per **“Sinistro”**: il fatto che genera la controversia;
- per **“Spese legali peritali”**: le spese di perizia, assistenza, consulenza, patrocinio e difesa, le spese di giustizia nel processo penale, quelle del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Società, le spese liquidate dal Giudice a favore delle controparti in caso di soccombenza.

Restano escluse dall'assicurazione: le multe, le ammende e le sanzioni in genere; gli oneri fiscali (bollature di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, altri oneri fiscali).

Unipol Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Ed. 01/09/2011

**Unipol Assicurazioni S.p.A.
L'Amministratore Delegato**

(Carlo Cimbrì)



Unipol
ASSICURAZIONI



Unipol Assicurazioni S.p.A. Sede Legale via Stalingrado, 45-40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
 Capitale sociale i.v. Euro 259.056.000,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 02705901201 - R.E.A. 460992
 Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
 Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I n. 1.00159
 Sedì Operative: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349 - Casella Postale AD 1705
 via dell'Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (Mi) (Italia) - tel. +39 02 51815181 - fax +39 02 51815252
 www.unipolassicurazioni.it

Unipol
GRUPPO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Questa "Guida" è stata studiata per illustrare gli aspetti principali e più significativi della polizza, per fare in modo che ogni professionista possa agevolmente recepirne e comprenderne appieno l'articolazione e le garanzie prestate.

Sistema modulare

È stata studiata una polizza "modulare" che prevede una molteplicità di garanzie, a scelta del cliente, facilmente personalizzabile e adattabile ed in grado quindi di soddisfare fino in fondo le necessità di sicurezza e tranquillità di ogni professionista.

Attività esercitata

In considerazione del fatto che i professionisti possono svolgere molteplici e diversificate attività nel campo della architettura e della ingegneria, sono state elaborate due distinte ipotesi di attività definite: attività base e attività estesa.

Garanzie prestate

Per offrire una gamma di garanzie completa, ma contemporaneamente articolata in modo tale da consentire ad ogni professionista di scegliere la soluzione assicurativa più rispondente alle proprie necessità sono stati previsti tre livelli di garanzie "R.C. Professionale", e più precisamente:

Garanzia A - Garanzia B - Garanzia C.

Per una maggior tutela del patrimonio del professionista è stata inoltre studiata la possibilità di garantire anche i rischi accessori relativi *all'incendio dei beni costituenti lo studio, al ricorso terzi a seguito di incendio, alla tutela giudiziaria e all'interruzione dell'attività professionale.*

Queste garanzie vengono offerte in base a tre distinti livelli di copertura, e più precisamente: *Garanzia accessoria base - Garanzia accessoria super - Garanzia accessoria extra-super.*

In questo modo ogni professionista paga il costo assicurativo solo di ciò che gli interessa e che acquista.

Massimale assicurato

Sono state previste tre combinazioni di massimali "R.C. Professionale" in grado di offrire al professionista la massima sicurezza e tranquillità: *massimale base, massimale medio e massimale super.*

Questo permette all'Assicurato di poter scegliere il massimale che lo tutela nel modo migliore in base alle specifiche caratteristiche e dimensioni dello studio ed alla tipologia di attività esercitata.

ASSICURATI

ASSICURATI

L'assicurazione si intende prestata a favore di tutti gli INGEGNERI ed ARCHITETTI iscritti nei ruoli di Inarcassa in quanto titolari di partita Iva ed iscritti al relativo albo professionale, che aderiscono alla polizza-convenzione nel rispetto delle modalità previste nella convenzione stessa.

La copertura assicurativa cessa immediatamente in caso di cancellazione del professionista dai ruoli della Cassa come sopra definiti, con effetto dalla data stessa di cancellazione.

In tal caso la Società provvederà a rimborsare la parte di premio, al netto di imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

STUDI ASSOCIATI, SOCIETÀ PROFESSIONALI E SOCIETÀ DI INGEGNERIA

L'assicurazione si intende prestata sia a favore del Contraente quale Studio Associato, Società Professionale o Società di ingegneria, sia a favore dei professionisti

- titolari e/o dipendenti del Contraente - che svolgono l'attività descritta in polizza per conto del Contraente stesso.

La garanzia può essere estesa unicamente alla totalità dei soci/associati che esercitino anche autonomamente l'attività professionale (p.iva, cf. ...); tale estensione sarà operativa a condizione che il Contraente, oltre a dichiarare gli introiti relativi allo studio associato/società professionale/società di ingegneria dichiara:

- l'ammontare totale degli introiti fatturati da tutti i soci/associati che hanno posizione economica autonoma (p.iva, cf. ...);
- il numero di tutti i soci/associati che hanno posizione economica autonoma (p.iva, cf. ...).

In alternativa ogni singolo socio con posizione economica autonoma, potrà attivare la copertura personale attraverso la normale procedura di adesione prevista per il singolo professionista.

ATTIVITÀ ASSICURATA (Base/Estesa)

LA GARANZIA DI POLIZZA SI INTENDE VALIDA PER IL RISCHIO RELATIVO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE CHE OGNI ASSICURATO INDICA NEL MODULO DI ADESIONE

ATTIVITÀ BASE

Ingegnere/architetto, libero professionista, progettista, direttore dei lavori e/o collaudatore delle seguenti opere, così come definite e regolate dall'art. 14 - legge 143 del 2/3/49 avente come titolo "approvazione della tariffa professionale di ingegnere ed architetto":

- a) costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative (classe I);
- b) impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali o a costruzioni o gruppi di costruzioni civili (classe III);
- c) impianti elettrici (classe IV);
- d) impianti per la provvista, condotta e distribuzione di acqua, fognature urbane (classe VIII);
- e) strutture metalliche e strutture lamellari.

Sono inoltre comprese le prestazioni professionali relative alle attività urbanistiche di cui alla legge 1150/1942 e successive leggi regionali.

ATTIVITÀ ESTESA

Ingegnere/architetto, libero professionista, progettista, direttore dei lavori e/o collaudatore di tutte le opere previste dall'art. 14 - legge 143 del 2/3/49 avente come titolo "approvazione della tariffa professionale di ingegnere ed architetto", comprese le prestazioni professionali relative alle attività urbanistiche di cui alla legge 1150/1942 e successive leggi regionali.

Restano comunque escluse le seguenti opere:

- a) lavori subacquei;
- b) gallerie (sono comunque compresi i sottopassi pedonali);
- c) dighe.

L'assicurazione - sia nell'ipotesi di *attività base che di attività estesa* - è prestata anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'attività di consulenza, compreso il rilascio di certificazioni, dichiarazioni e/o relazioni in merito alle opere di cui alla descrizione dell'attività.

L'assicurazione è operante a condizione che l'Assicurato sia regolarmente iscritto all'albo professionale del relativo ordine, sia titolare di partita Iva e svolga l'attività nel pieno rispetto delle leggi e/o dei regolamenti che la disciplinano.

GARANZIA OPERANTE (A-B-C)

SI INTENDE OPERANTE LA GARANZIA ESPRESSAMENTE SCELTA DALL'ASSICURATO NEL MODULO DI ADESIONE E RIPORTATA IN POLIZZA

GARANZIA A
A.1 - Garanzia danni corporali e danni materiali

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di *danni corporali e danni materiali* involontariamente cagionati a terzi in relazione allo svolgimento dell'attività descritta in polizza.

A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende:

- a) responsabilità civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) (vedi c.p. 1);
- b) conduzione e proprietà dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti;
- c) responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto colposo o doloso commesso da dipendenti, consulenti e/o collaboratori in genere;
- d) responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti in occasione di lavoro da collaboratori, consulenti e professionisti in genere;
- e) uso di sistemi di elaborazione elettronica;
- f) responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla presenza e/o accesso in cantiere;
- g) danni a cose trovantis nell'ambito di esecuzione dei lavori, alle condutture ed impianti sotterranei nonché a quelli dovuti a cedimento, franamento o vibrazione del terreno;
- h) danni subiti dai titolari e/o dipendenti delle imprese esecutrici i lavori di costruzione;
- i) danni a macchinari, attrezzature, materiale e strumenti utilizzati dalle imprese per la realizzazione delle opere;
- j) responsabilità civile personale dei dipendenti (vedi c.p. 5);
- k) committenza auto (vedi c.p. 6);
- l) sinistri derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività di terzi (vedi c.p. 7);
- m) danni corporali subiti dai dipendenti non soggetti all'I.N.A.I.L. (vedi c.p. 4);
- n) attività complementari (vedi c.p. 8);
- o) danni derivanti da inquinamento accidentale (vedi c.p. 10);
- p) danni cagionati e/o subiti dalle opere edili progettate/collaudate e/o di cui l'Assicurato ha svolto l'attività di direzione lavori (vedi c.p. 2);
- q) danni subiti da impianti, macchinari, apparecchiature progettate/collaudate e/o di cui l'Assicurato ha svolto l'attività di direzione lavori (vedi c.p. 3).

A.2 - Rischi esclusi (Garanzia A)

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) le persone soggette all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L. che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

L'assicurazione R.C.T. non comprende i sinistri:

- c) da furto;
- d) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato;
- e) a cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- f) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo l'ipotesi di inquinamento accidentale (c.p. 10); ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- g) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, ad eccezione del rischio "committenza auto";
- h) conseguenti ad attività previste ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- i) relativi a lavori che non rientrano nelle competenze professionali dell'Assicurato stabilite da leggi e/o regolamenti;
- j) verificatisi in occasione di maremoti, movimenti tellurici in genere e simili;
- k) se i lavori sono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o legale rappresentante;
- l) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- m) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo.

L'assicurazione R.C.T./R.C.O./R.C.I. non comprende i sinistri:

- n) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- o) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici.

GARANZIA B

B.1 - Garanzia danni corporali e danni materiali

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di *danni corporali e danni materiali* involontariamente cagionati a terzi in relazione allo svolgimento dell'attività descritta in polizza.

A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende:

- a) responsabilità civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) (vedi c.p. 1);
- b) conduzione e proprietà dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti;
- c) responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto colposo o doloso commesso da dipendenti, consulenti e/o collaboratori in genere;
- d) responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti in occasione di lavoro da collaboratori, consulenti e professionisti in genere;
- e) uso di sistemi di elaborazione elettronica;
- f) responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla presenza e/o accesso in cantiere;
- g) danni a cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, alle condutture ed impianti sotterranei nonché a quelli dovuti a cedimento, franamento o vibrazione del terreno;
- h) danni subiti dai titolari e/o dipendenti dell'impresa esecutrici i lavori di costruzione;
- i) danni a macchinari, attrezzature, materiale e strumenti utilizzati dalle imprese per la realizzazione delle opere;
- j) responsabilità civile personale dei dipendenti (vedi c.p. 5);
- k) committenza auto (vedi c.p. 6);
- l) sinistri derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività di terzi (vedi c.p. 7);
- m) danni corporali subiti dai dipendenti non soggetti all'I.N.A.I.L. (vedi c.p. 4);
- n) attività complementari (vedi c.p. 8);
- o) danni derivanti da inquinamento accidentale (vedi c.p. 10);
- p) danni cagionati e/o subiti dalle opere edili progettate/collaudate e/o di cui l'Assicurato ha svolto l'attività di direzione lavori (vedi c.p. 2);
- q) danni subiti da impianti, macchinari, apparecchiature, progettate/collaudate e/o di cui l'Assicurato ha svolto l'attività di direzione lavori (vedi c.p. 3);
- r) danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato (vedi c.p. 11);
- s) danni a cose in consegna/custodia (vedi c.p. 12);
- t) attività previste ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (vedi c.p. 13).

B.2 - Garanzia perdite patrimoniali

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in relazione allo svolgimento dell'attività descritta in polizza nonché di attività diverse da quelle di progettista/direttore dei lavori/collaudatore, comunque previste dall'ordinamento professionale e conseguenti all'attività prestata dall'Assicurato quale libero professionista.

A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende:

- a) stime e valutazioni economiche nonché visure e ricerche catastali;

- b) assistenza e consulenza alle procedure di perfezionamento delle fonti di finanziamento, ivi compresa la redazione di documentazione tecnico-economica e finanziaria necessaria per la richiesta di finanziamento;
- c) accatastamento delle opere realizzate;
- d) consulenza per pratiche amministrative, licenze, concessioni e permessi;
- e) consulenza ed assistenza per pratiche di condono;
- f) esercizio di attività contabili e fiscali, compresa la rappresentanza ed assistenza del contribuente dinanzi alla commissione tributaria;
- g) smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore, **non derivanti da furto, rapina o incendio**;
- h) multe o ammende, sanzioni fiscali, amministrative e pecuniarie in genere inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori od omissioni imputabili all'Assicurato stesso;
- i) contabilità, misure dei lavori svolte nell'ambito dell'incarico di direttore dei lavori e relative allo stato di avanzamento dei lavori stessi.

B.3 - Rischi esclusi (Garanzia B)

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) le persone soggette all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L. che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

L'assicurazione R.C.T. non comprende i sinistri:

- c) da furto;
- d) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo l'ipotesi di inquinamento accidentale (c.p. 10); ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, ad eccezione del rischio "committenza auto";
- f) relativi a lavori che non rientrano nelle competenze professionali dell'Assicurato stabilite da leggi e/o regolamenti;
- g) conseguenti ad errato trattamento dei dati personali;
- h) derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alla necessità cui sono destinate, sono tuttavia compresi i danni corporali e i danni materiali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse;
- i) verificatisi in occasione di maremoti, movimenti tellurici in genere e simili;
- j) relativi a spese di riprogettazione e/o maggiori costi sostenuti per varianti;

- k) derivanti dalla mancata o insufficiente stipulazione di polizze, nonché mancato o ritardato pagamento del relativo premio;
- l) se i lavori sono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o legale rappresentante;
- m) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- n) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo;
- o) da smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
- p) da perdite patrimoniali conseguenti a certificazioni, dichiarazioni e/o perizie;
- q) da perdite patrimoniali conseguenti a errata interpretazione di vincoli urbanistici, regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità.

L'assicurazione R.C.T./R.C.O./R.C.I. non comprende i sinistri:

- r) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- s) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici.

B.4 - Garanzia Certificazioni, dichiarazioni e/o perizie previste da norme di legge e/o regolamenti

A deroga di quanto previsto dall'art. B.3 Esclusioni lettera p), la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in relazione al rilascio di certificazioni, dichiarazioni nonché perizie previste da norme di legge e/o regolamenti, comunque previste dall'ordinamento professionale, in merito alle opere di cui alla descrizione dell'attività quali:

A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende:

- certificazioni e dichiarazioni in ambito acustico (legge 447/1995 e successive modifiche ed integrazioni);
- certificazioni e/o dichiarazioni in ambito energetico (decreto legislativo 192/2005 modificato dal D.Lgs. 311/2006 e successive modifiche ed integrazioni);
- certificazioni e/o dichiarazioni in merito agli impianti interni ad edifici (d.m. sviluppo economico 37/2008).

GARANZIA C

C.1 - Garanzia danni corporali e danni materiali

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi in relazione allo svolgimento dell'attività descritta in polizza.

A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende:

- a) responsabilità civile verso dipendenti sogget-

ti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) (vedi c.p. 1);

- b) conduzione e proprietà dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti;
- c) responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto colposo o doloso commesso da dipendenti, consulenti e/o collaboratori in genere;
- d) responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti in occasione di lavoro da collaboratori, consulenti e professionisti in genere;
- e) uso di sistemi di elaborazione elettronica;
- f) responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla presenza e/o accesso in cantiere;
- g) danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, alle condutture ed impianti sotterranei nonché a quelli dovuti a cedimento, franamento o vibrazione del terreno;
- h) danni subiti dai titolari e/o dipendenti dell'impresa esecutrici i lavori di costruzione;
- i) danni a macchinari, attrezzature, materiale e strumenti utilizzati dalle imprese per la realizzazione delle opere;
- j) responsabilità civile personale dei dipendenti (vedi c.p. 5);
- k) committenza auto (vedi c.p. 6);
- l) sinistri derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività di terzi (vedi c.p. 7);
- m) danni corporali subiti dai dipendenti non soggetti all'I.N.A.I.L. (vedi c.p. 4);
- n) attività complementari (vedi c.p. 8);
- o) danni derivanti da inquinamento accidentale (vedi c.p. 10);
- p) danni cagionati e/o subiti dalle opere edili progettate/collaudate e/o di cui l'Assicurato ha svolto l'attività di direzione lavori (vedi c.p. 2);
- q) danni subiti da impianti, macchinari, apparecchiature, progettate/collaudate e/o di cui l'Assicurato ha svolto l'attività di direzione lavori (vedi c.p. 3);
- r) danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato (vedi c.p. 11);
- s) danni a cose in consegna/custodia (vedi c.p. 12);
- t) attività previste ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (vedi c.p. 13).

C.2 - Garanzia perdite patrimoniali

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in relazione allo svolgimento dell'attività descritta in polizza nonché di attività diverse da quelle di progettista/direttore dei lavori/collaudatore, comunque previste dall'ordinamento professionale e conseguenti all'attività prestata dall'Assicurato quale libero professionista.

A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende:

- a) stime e valutazioni economiche nonché visure e ricerche catastali;
- b) assistenza e consulenza alle procedure di perfezio-

namento delle fonti di finanziamento, ivi compresa la redazione di documentazione tecnico-economica e finanziaria necessaria per la richiesta di finanziamento;

- c) accatastamento delle opere realizzate;
- d) consulenza per pratiche amministrative, licenze, concessioni e permessi;
- e) consulenza ed assistenza per pratiche di condono;
- f) esercizio di attività contabili e fiscali, compresa la rappresentanza ed assistenza del contribuente dinanzi alla commissione tributaria;
- g) smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore, non derivanti da furto, rapina o incendio;
- h) multe o ammende, sanzioni fiscali, amministrative e pecuniarie in genere inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori od omissioni imputabili all'Assicurato stesso;
- i) contabilità, misure dei lavori svolte nell'ambito dell'incarico di direttore dei lavori e relative allo stato di avanzamento dei lavori stessi.

C.3 - Rischi esclusi (Garanzia C)

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) le persone soggette all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L. che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

L'assicurazione R.C.T. non comprende i sinistri:

- c) da furto;
- d) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo l'ipotesi di inquinamento accidentale (c.p. 10); ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, ad eccezione del rischio "committenza auto";
- f) relativi a lavori che non rientrano nelle competenze professionali dell'Assicurato stabilite da leggi e/o regolamenti;
- g) verificatisi in occasione di maremoti, movimenti tellurici in genere e simili;
- h) relativi a spese di riprogettazione e/o maggiori costi sostenuti per varianti;
- i) derivanti dalla mancata o insufficiente stipulazione di polizze, nonché mancato o ritardato pagamento del relativo premio;
- j) se i lavori sono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o legale rappresentante;
- k) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;

- l) derivanti da smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
- m) verificatisi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo;
- n) da perdite patrimoniali conseguenti a certificazioni, dichiarazioni e/o perizie;
- o) da perdite patrimoniali conseguenti a mancata rispondenza;
- p) da errato trattamento dei dati personali;
- q) da perdite patrimoniali derivanti da errata interpretazione di vincoli urbanistici, regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità.

L'assicurazione R.C.T./R.C.O./R.C.I. non comprende i sinistri:

- r) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- s) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici.

C.4 - Garanzia Certificazioni, dichiarazioni e/o perizie previste da norme di legge e/o regolamenti

A deroga di quanto previsto dall'art. C.3 lett. n), la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in relazione al rilascio di certificazioni, dichiarazioni nonché perizie previste da norme di legge e/o regolamenti, comunque previste dall'ordinamento professionale, in merito alle opere di cui alla descrizione dell'attività.

A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende:

- certificazioni e dichiarazioni in ambito acustico (legge 447/1995 e successive modifiche ed integrazioni);
- certificazioni e/o dichiarazioni in ambito energetico (decreto legislativo 192/2005 modificato dal D.Lgs. 311/2006 e successive modifiche ed integrazioni);
- certificazioni e/o dichiarazioni in merito agli impianti interni ad edifici (d.m. sviluppo economico 37/2008).

C.5 - Garanzia mancata rispondenza

A deroga di quanto previsto dall'art. C.3 lett. o), la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di gravi difetti delle opere progettate e/o dirette, che rendano l'opera inidonea all'uso e/o necessità a cui è destinata, in conseguenza di errata interpretazione delle disposizioni o norme relative a regolamenti edilizi od in conseguenza di errori di progettazione e/o direzione. Sono compresi i costi necessari sostenuti per rendere le opere a norma dei regolamenti sopra citati, escluse comunque le spese per migliorie.

La garanzia è operante per i gravi difetti riscontrati dopo la data di compimento delle opere (vedi relativa

definizione in specifica clausola di cui alle "condizioni generali"), ma non oltre 360 giorni dopo tale data, comunque durante la validità della presente polizza o di altro contratto Rc professionale in corso con la Società, emesso successivamente senza soluzione di continuità, e sempreché sia operante la presente estensione.

C.6 - Garanzia errato trattamento dei dati personali

A deroga di quanto previsto dall'art. C.3 lett. p), l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 (codice in materia di dati personali) per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

C.7 - Garanzia mancata applicazione delle normative speciali in zone sismiche legalmente riconosciute (operante solo nell'ipotesi in cui venga scelto il massimale super)

A parziale deroga di quanto previsto dalla lettera g) dell'art. C.3 - che si intende per il resto richiamato e operante - del normativo di polizza si precisa che la garanzia comprende i danni materiali e diretti manifestatisi in occasione di terremoto (evento) derivanti unicamente dalla mancata applicazione delle normative speciali antisismiche vigenti per tutto il territorio nazionale e che regolano la progettazione e la costruzione delle opere nelle zone sismiche riconosciute per legge.

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, purché conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto della presente polizza, ciò a parziale deroga di quanto previsto all'art. "Inizio e termine della garanzia" delle Condizioni Generali confermando quant'altro previsto dall'articolo stesso.

La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di una franchigia di € 50.000,00 per ogni opera progettata che ha subito danni e fino alla concorrenza di un massimale di € 750.000,00 per uno o più eventi manifestatisi nello stesso anno assicurativo indipendentemente dalla data di richiesta risarcimento danni presentata all'Assicurato, e sempre che il sinistro sia denunciato alla Società nel rispetto di quanto previsto all'articolo "Inizio e Termine della Garanzia" delle condizioni generali. Relativamente alle opere non pubbliche la garanzia è prestata all'interno del suddetto massimale, ma con un sottolimito di 350.000,00 €.

Oltre alle esclusioni previste all'art. C.3 "Rischi esclusi", non rientrano in alcun modo nella presente garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, gli errori progettuali, di direzione lavori e/o collaudo, l'errata interpretazione di vincoli urbanistici regolamenti edilizi locali e altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità, i danni derivanti da applicazione errata e/o incompleta delle norme speciali antisismiche.

MASSIMALI ASSICURATI PER OGNI POLIZZA

- **MASSIMALE BASE € 1.250.000,00 per anno assicurativo**, fermi comunque i sottolimiti di seguito riportati nonché altri importi previsti in polizza per specifiche garanzie.

Sottolimiti

GARANZIA DANNI CORPORALI E DANNI MATERIALI

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del massimale di € 1.250.000,00 per anno assicurativo.

GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI

(operante solo nell'ipotesi in cui venga scelta la garanzia B o C).

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di € 275.000,00 per anno assicurativo.

GARANZIA CERTIFICAZIONI, DICHIARAZIONI E/O PERIZIE PREVISTE DA NORME DI LEGGE E/O REGOLAMENTI

(operante solo nell'ipotesi in cui venga scelta la garanzia B o C).

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di € 100.000,00 per anno assicurativo.

GARANZIA MANCATA RISPONDEZZA

(operante solo nell'ipotesi in cui venga scelta la garanzia C).

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di € 150.000,00 per anno assicurativo.

GARANZIA ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(operante solo nell'ipotesi in cui venga scelta la garanzia C).

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di € 150.000,00 per anno assicurativo.

- **MASSIMALE MEDIO € 2.000.000,00 per anno assicurativo**, fermi comunque i sottolimiti di seguito riportati nonché altri importi previsti in polizza per specifiche garanzie.

Sottolimiti

GARANZIA DANNI CORPORALI E DANNI MATERIALI

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del massimale di € 2.000.000,00 per anno assicurativo.

GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI

(operante solo nell'ipotesi in cui venga scelta la garanzia B o C).

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di € 375.000,00 per anno assicurativo.

GARANZIA CERTIFICAZIONI, DICHIARAZIONI E/O PERIZIE PREVISTE DA NORME DI LEGGE E/O REGOLAMENTI

(operante solo nell'ipotesi in cui venga scelta la garanzia B o C).

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di € 150.000,00 per anno assicurativo.

GARANZIA MANCATA RISPONDEZZA

(operante solo nell'ipotesi in cui venga scelta la garanzia C).

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di € 200.000,00 per anno assicurativo.

GARANZIA ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(operante solo nell'ipotesi in cui venga scelta la garanzia C).

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di € 200.000,00 per anno assicurativo.

- **MASSIMALE SUPER € 2.750.000,00 per anno assicurativo**, fermi comunque i sottolimiti di seguito riportati nonché altri importi previsti in polizza per specifiche garanzie.

Sottolimiti

GARANZIA DANNI CORPORALI E DANNI MATERIALI

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del massimale di € 2.750.000,00 per anno assicurativo.

GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI

(operante solo nell'ipotesi in cui venga scelta la garanzia B o C).

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di € 525.000,00 per anno assicurativo.

GARANZIA CERTIFICAZIONI, DICHIARAZIONI E/O PERIZIE PREVISTE DA NORME DI LEGGE E/O REGOLAMENTI

(operante solo nell'ipotesi in cui venga scelta la garanzia B o C).

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di € 200.000,00 per anno assicurativo.

GARANZIA MANCATA RISPONDEZZA

(operante solo nell'ipotesi in cui venga scelta la garanzia C).

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di € 275.000,00 per anno assicurativo.

GARANZIA ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(operante solo nell'ipotesi in cui venga scelta la garanzia C).

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza

di un massimale di € 275.000,00 per anno assicurativo.

GARANZIA MANCATA APPLICAZIONE DELLE NORMATIVE SPECIALI CHE REGOLANO LA PROGETTAZIONE DI OPERE IN ZONE SISMICHE

(operante solo nell'ipotesi in cui venga scelta la garanzia C).

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di € 750.000,00 per uno o più eventi manifestatisi nello stesso anno assicurativo (art. C.7). Relativamente alle opere non pubbliche la garanzia è prestata all'interno del suddetto massimale, ma con un sottolimito di € 350.000,00.

L'assicurazione è operante con applicazione di una franchigia di € 50.000,00 per ogni opera progettata che ha subito danni.

FRANCHIGIE

Franchigie

L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione delle seguenti franchigie sulla base delle opzioni esercitate dall'Assicurato:

FRANCHIGIA BASE: per ogni sinistro: € 17.500;

FRANCHIGIA RIDOTTA: per ogni sinistro: € 7.500.

Per le sotto indicate garanzie:

- perdite patrimoniali (artt. B.2 e C.2);
 - certificazioni, dichiarazioni e/o perizie previste da norma di legge e/o regolamenti (artt. B.4 e C.4);
 - mancata rispondenza (art. C.5);
 - errato trattamento dei dati personali (art. C.6);
 - errata interpretazione dei vincoli urbanistici, regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità (c.p. 9);
 - attività previste ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (c.p. 13);
- scoperto pari al 20% di ogni sinistro con un minimo non indennizzabile pari alla franchigia opzionata (base o ridotta) ed un massimo di euro 25.000,00.

Per la garanzia "Mancata applicazione delle normative speciali che regolano la progettazione di opere in zone sismiche" è prevista l'applicazione di una franchigia di € 50.000,00 per ogni opera progettata che abbia subito danni.

CONDIZIONI GENERALI

INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

Premesso quanto previsto nella Sezione "Norme generali" all'articolo "adesione alla proposta di assicurazione: pagamento del premio, effetto e durata dell'assicurazione" si conviene quanto segue:

- a) L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, anche se conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non anteriormente a 10 anni prima della stipulazione della polizza, e comunque denunciati alla Società durante la validità della stessa o di altro

contratto R.C. Professionale in corso con la Società, emesso successivamente senza soluzione di continuità, fermi comunque i termini per la denuncia sinistri previsti in polizza.

L'Assicurato dichiara - e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini della validità della garanzia - di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possano determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.

- b) È tuttavia facoltà dell'Assicurato - o i suoi eredi - richiedere alla Società, nei soli casi di scioglimento del rapporto assicurativo dovuto a cessazione dell'attività assicurata (escluso il caso di radiazione o sospensione dall'albo professionale) la prosecuzione della copertura alle denunce di sinistro presentate alla Società entro 5 o 10 anni successivi alla cessazione della garanzia, purché conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della polizza.

Il massimale indicato in polizza rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri denunciati nei suddetti periodi di proroga. La garanzia di cui al presente punto b) si intende valida a condizione che venga emesso apposito documento di polizza con incasso del relativo premio che verrà calcolato dalla Società.

DATA DI COMPIMENTO DELLE OPERE, IMPIANTI, MACCHINARI ED APPARECCHIATURE

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di compimento si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- consegna, anche provvisoria, delle opere, impianti, macchinari ed apparecchiature al committente;
- uso delle opere, impianti, macchinari ed apparecchiature secondo destinazione.

VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere e per i sinistri verificatisi nel territorio dell'unione Europea, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano e Stato Svizzero.

VINCOLO DI SOLIDARIETÀ

Nel caso di responsabilità solidale, l'assicurazione vale esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altre persone.

PLURALITÀ DI ASSICURATI

Il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.

ESISTENZA DI ALTRA COPERTURA ASSICURATIVA DI R.C. PROFESSIONALE

Qualora esista altra copertura assicurativa da chiunque stipulata che garantisca la responsabilità civile professionale dell'Assicurato, la presente polizza si intende prestata a secondo rischio, e ciò in eccedenza ai massimali garantiti da detta altra polizza, e fino alla concorrenza della somma assicurata con il presente contratto. Resta inteso comunque che nel caso di non operatività dell'altra assicurazione, la presente polizza si intende operante a primo rischio.

Nell'ipotesi in cui la presente polizza operi a secondo rischio, la garanzia si intende prestata senza l'applicazione di scoperti o franchigie.

CALCOLO DEL PREMIO

Ai fini del calcolo del premio il Contraente (singolo professionista, studio associato, società di professionisti, società di ingegneria) deve dichiarare l'esatto importo degli introiti (al netto di Iva, contributi previdenziali e rimborsi spese documentate) relativi all'anno solare precedente.

Per gli studi associati, società professionali e società di ingegneria, tale premio non potrà essere inferiore al premio minimo calcolato su un importo introiti convenzionalmente convenuto pari ad euro 50.001,00.

Nel caso in cui l'assicurazione sia estesa alla attività professionale autonoma di tutti i singoli soci/associati, ai fini del calcolo del premio dovrà essere dichiarato l'ammontare totale dei relativi introiti oltre a quello dichiarato dal Contraente (studio associato, società professionale, società di ingegneria). Il premio verrà calcolato sulla somma di tali introiti anche se convenzionalmente convenuti.

Nel caso di nuova attività dovrà essere dichiarato il monte introiti preventivato per l'attività relativa ad un periodo di 12 mesi fermo il premio minimo di cui sopra per studi associati, società professionali e società di ingegneria.

ADEGUAMENTO DEL PREMIO IN BASE ALL'IMPORTO DEGLI INTROITI

Premesso che all'atto della stipulazione della polizza gli introiti (al netto di Iva, contributi previdenziali e rimborsi spese documentate) relativi al precedente anno solare corrispondono all'importo dichiarato in polizza dal Contraente, si conviene fra le Parti che:

- a) nel caso di rinnovo della polizza l'Assicurato è tenuto a compilare una nuova modulo di adesione indicando il nuovo importo di introiti ed a pagare il relativo premio in base alla tariffa in vigore;
- b) se al momento del sinistro l'importo degli introiti relativi all'anno solare precedente risulta compreso in una fascia superiore a quella dell'importo dichiarato in polizza, l'indennizzo dovuto dalla Società sarà liquidato in base alla regola proporzionale di cui all'art. 1898 del Codice Civile;
- c) la Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire a semplice richiesta i chiarimenti e le documentazioni probatorie necessarie.

CONDIZIONI PARTICOLARI

CONDIZIONI VALIDE QUALORA INDICATE NELLA GARANZIA SCELTA DALL'ASSICURATO

1) ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO DIPENDENTI SOGGETTI ALL'ASSICURAZIONE DI LEGGE CONTRO GLI INFORTUNI (R.C.O.) - COMPRESO DANNO BIOLOGICO (sempre operante)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

A) **Ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno)**

per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n. 38 del 23/2/2000. La Società quindi si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o dagli aventi diritto sempreché sia stata esperita l'azione di regresso dall'I.N.A.I.L. e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti.

B) **Ai sensi del Codice Civile nonché del D.Lgs. 81/2008 (e successive modifiche ed integrazioni)**

a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs. 38/2000, cagionati alle persone di cui al precedente comma A) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali).

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

C) **Buona fede I.N.A.I.L.**

L'assicurazione di Responsabilità Civile verso i Dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'I.N.A.I.L. di personale quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

D) **Rivalsa I.N.P.S.**

L'assicurazione R.C.O./R.C.I. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, N. 222.

2) **DANNI CAGIONATI O SUBITI DA OPERE DI EDILIZIA** (sempre operante)

L'assicurazione comprende i danni cagionati o subiti dalle opere per le quali l'Assicurato ha svolto attività di progettazione, direzione lavori e collaudo, verificatisi sia durante l'esecuzione dei lavori di costruzione o col-

laudo, sia entro 10 anni dalla data del loro compimento, fermo comunque quanto indicato all'art. "inizio e termine della garanzia" delle condizioni generali.

Limitatamente ai danni subiti dalle opere in costruzione e/o costruite, nonché a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono o si sono eseguiti i lavori, la garanzia è operante solo se conseguente a:

- rovina totale delle opere;
- rovina o gravi difetti di parte delle opere destinate per loro natura a lunga durata, che compromettono in maniera certa ed attuale la stabilità, solidità e durata dell'opera.

Si precisa inoltre che sono comprese le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che comprometta in maniera certa ed attuale la stabilità, solidità e durata dell'opera determinando pericolo di rovina dell'opera stessa o di parti di essa, con obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio.

Questo risiede, a scelta della Società, presso la direzione della Società stessa o presso la sede dell'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze del terzo perito.

Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza dei voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

3) **DANNI SUBITI DA IMPIANTI, MACCHINARI, APPARECCHIATURE** (sempre operante)

La garanzia comprende i danni subiti da impianti, macchinari ed apparecchiature progettati, collaudati e/o di cui l'Assicurato ha eseguito la direzione lavori, esclusivamente a seguito di scoppio, esplosione, implosione, incendio e corto circuito.

La garanzia vale per i danni verificatisi sia durante l'esecuzione dei lavori di costruzione e/o collaudo, sia entro due anni dalla data del loro compimento, fermo comunque quanto indicato all'art. "inizio e termine della garanzia" delle condizioni generali.

Sono esclusi i danni da scoppio a seguito di gelo nonché le spese di miglioria.

Tale garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di € 250.000,00 per anno assicurativo.

4) **ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO DIPENDENTI NON SOGGETTI ALL'ASSICURAZIONE DI LEGGE CONTRO GLI INFORTUNI (R.C.I.)** (sempre operante)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di

quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (escluse le malattie professionali) involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio.

5) **RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI** (sempre operante)

L'assicurazione vale per la Responsabilità Civile personale dei dipendenti dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, e sempreché sia operante la garanzia R.C.O., sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi e gravissime, così come definite dall'art. 583 C.P.

6) **COMMITTENZA AUTO** (sempre operante)

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato a norma dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto all'Assicurato stesso o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locali.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.

La presente garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

7) **INTERRUZIONE O SOSPENSIONE, MANCATO O RITARDATO INIZIO DI ATTIVITÀ DI TERZI** (sempre operante)

L'assicurazione comprende i sinistri derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di € 250.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

8) **ATTIVITÀ COMPLEMENTARI** (sempre operante)

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile a carico dell'Assicurato verso terzi (compresi dipendenti sempreché il danno non sia indennizzabile a norma del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124) per i danni derivanti dalle sotto elencate attività se ed in quanto inerenti l'attività principale dichiarata:

- a) servizi di sorveglianza, anche armata;
- b) visita ai clienti, partecipazione a convegni, congressi e seminari;

- c) proprietà o uso di cani;
- d) proprietà ed uso di velocipedi in genere;
- e) proprietà e manutenzione di tendoni, insegne, targhe, cartelli pubblicitari e striscioni, il tutto ovunque installato;
- f) proprietà e gestione nell'ambito dell'ufficio/studio di distributori automatici di cibi e bevande, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti;
- g) utilizzazione di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica, degli spazi esterni di pertinenza dell'ufficio/studio, compresi giardini, alberi, piante, strade private, parcheggi, attrezzature sportive e per giochi;
- h) lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali occupati dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività descritta in polizza;
- i) manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessario all'attività dichiarata, compresi macchinari, veicoli ed attrezzature;
- j) utilizzazione di cabine elettriche, centrali termiche e serbatoi di carburante;
- k) committenza dei rischi su elencati.

9) ERRATA INTERPRETAZIONE DI VINCOLI URBANISTICI, REGOLAMENTI EDILIZI LOCALI E DI ALTRI VINCOLI IMPOSTI DALLE PUBBLICHE AUTORITÀ [operante solo nell'ipotesi in cui venga scelta la garanzia B o C]

A deroga di quanto previsto dalla specifica esclusione di polizza (Artt. B.3 lett. q e C.3 lett. q), la garanzia comprende le perdite patrimoniali relative a errata interpretazione di vincoli urbanistici, regolamenti edilizi locali ed altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità.

La garanzia è prestata esclusivamente per i seguenti casi:

- sanzioni inflitte ai Clienti dell'Assicurato;
- spese di frazionamento e/o nuovo calcolo di millesimi nonché spese di registrazione al catasto.

La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale annuo di € 100.000,00.

10) INQUINAMENTO ACCIDENTALE [sempre operante]

La garanzia si estende ai danni causati da contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture, macchinari ed apparecchiature.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di un massimale annuo di € 250.000,00.

11) DANNI DA INCENDIO [operante solo nell'ipotesi in cui venga scelta la garanzia B o C]

L'assicurazione comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da Lui detenute, fino alla concorrenza di un massimale annuo di € 250.000,00.

12) COSE IN CONSEGNA O CUSTODIA [operante solo nell'ipotesi in cui venga scelta la garanzia B o C]

L'assicurazione comprende i danni a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia, detenga o usi a qualsiasi titolo.

La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale annuo di € 250.000,00.

Sono esclusi i danni da furto ed incendio nonché quelli alle apparecchiature derivanti da deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale del loro uso, nonché quelli derivanti da omessa manutenzione.

13) ATTIVITÀ PREVISTE AI SENSI DEL D.Lgs. 81/2008

[operante solo nell'ipotesi in cui venga scelta la garanzia B o C]

A) Descrizione del rischio

L'assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle seguenti attività:

A1) *consulenza ecologica ed ambientale*: ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico e ambientale, aree verdi, giardini, verde antirumore);

A2) *igiene e sicurezza del lavoro*: igiene del lavoro (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore); sicurezza del lavoro compreso l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione come previsto dal D.Lgs. 81/2008 - e successive modifiche e/o integrazioni - (individuazione e valutazione dei rischi infortunio e/o malattia professionale, prevenzione tecnica ed educativa, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dei locali di lavoro, elaborazione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori, prevenzione incendio e predisposizione di piani per l'evacuazione dei lavoratori in caso di pericoli);

A3) *responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e/o coordinatore per l'esecuzione dei lavori* come disposto e nel rispetto del Decreto Legislativo 81/2008 (e successive modifiche e/o integrazioni).

B) Oggetto dell'assicurazione

B1) *Sezione danni corporali e danni materiali*

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatti verificatisi in relazione allo svolgimento, anche presso terzi, dell'attività descritta al precedente comma A).

L'assicurazione si intende prestata sia per i danni direttamente cagionati a terzi, sia per le richieste di rivalsa esperite dai soggetti e/o dalle Imprese a cui l'Assicurato ha fornito la propria attività professionale e conseguenti ad errore e/o omissione nell'espletamento del mandato.

L'assicurazione comprende anche l'azione di rivalsa da parte di Istituti e/o Enti di previdenza e/o assistenza (I.N.P.S. - I.N.A.I.L. - Aziende USL) per quanto da loro erogato ai propri assistiti in conseguenza di danni imputabili a responsabilità dell'Assicurato,

accertata con sentenza passata in giudicato.

Limiti di indennizzo

L'assicurazione di cui alla presente sezione B1) si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale annuo pari al 50% di quello indicato in polizza per la garanzia "danni corporali e danni materiali".

B2) Sezione garanzia perdite patrimoniali

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di fatti verificatisi in relazione all'attività descritta al precedente comma A).

La presente garanzia si intende operante esclusivamente per le seguenti ipotesi:

- a) sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere, multe e/o ammende inflitte ai soggetti e/o alle Imprese a cui l'Assicurato ha fornito l'attività descritta nella presente condizione particolare;

- b) danneggiamenti, distruzione, perdita, sottrazione di documenti, atti, titoli non al portatore, escluso comunque furto, rapina e incendio;
- c) interruzione e/o sospensione (totale o parziale), mancato o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, a seguito di errori commessi dall'Assicurato nell'espletamento dell'attività descritta in polizza;
- d) mancata, errata, ritardata e/o incompleta predisposizione di pratiche amministrative inerenti l'attività descritta in polizza.

Limiti di indennizzo

L'assicurazione di cui alla presente sezione B2) si intende prestata nell'ambito del massimale previsto in polizza per la garanzia "perdite patrimoniali".

C) Rispetto delle normative di legge e/o regolamenti

La validità della garanzia è subordinata al fatto che l'Assicurato e/o le persone che svolgono l'attività prevista dalla presente condizione particolare siano in possesso dei requisiti richiesti da leggi e/o regolamenti che disciplinano l'esercizio di tale attività.

RISCHI ACCESSORI

Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione
Polizza INARCASSA Rischio Professionale

L'ASSICURAZIONE SI INTENDE PRESTATO ALLE CONDIZIONI PREVISTE NELLA GARANZIA SCELTA DALL'ASSICURATO ED INDICATA NEL MODULO DI ADESIONE

GARANZIA BASE

Rischi assicurati

Somma assicurata (in Euro)

• Incendio contenuto dello studio (a primo rischio assoluto)	12.500,00
• Ricorso terzi	150.000,00
• Tutela Legale	12.500,00

GARANZIA SUPER

Rischi assicurati

Somma assicurata (in Euro)

• Incendio contenuto dello studio (a primo rischio assoluto)	25.000,00
• Ricorso terzi	250.000,00
• Tutela Legale	25.000,00

GARANZIA EXTRA-SUPER

Rischi assicurati

Somma assicurata (in Euro)

• Incendio contenuto dello studio (a primo rischio assoluto)	25.000,00
• Ricorso terzi	250.000,00
• Tutela Legale	25.000,00
• Interruzione dell'attività professionale	75,00

INCENDIO

GARANZIE INCENDIO

RISCHI ASSICURATI

La Società nella forma "primo rischio assoluto", indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate (contenuto dello studio), anche se di proprietà di terzi, da:

- a) **Incendio**
- b) **Fulmine**
- c) **Urto di veicoli di terzi, bang sonico, caduta di aeromobili o di loro parti o di cose trasportate, caduta di satelliti o di corpi celesti.**
- d) **Esplosione, implosione, scoppio**
Con esclusione dei danni:
 - da ordigni esplosivi;
 - a macchine o impianti in cui si sono verificati, se originati da usura, corrosione o difetti dei materiali.
- e) **Acqua condotta**
Fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti in genere.
Con esclusione:
 - dei danni da traboccamenti, rigurgiti o rotture di fognature;
 - delle spese per la demolizione e ripristino di parti del fabbricato e degli impianti, sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua.*La garanzia è prestata con la franchigia di € 60,00 per sinistro.*
- f) **Fumo**
Fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
- g) **Eventi Speciali**
EVENTI SOCIO - POLITICI E DOLOSI
Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo o sabotaggio.
Con esclusione dei danni arrecati a seguito di furto.
La garanzia è prestata con la franchigia di € 250,00 per sinistro.
EVENTI ATMOSFERICI
Grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, quando detti eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.
Acqua penetrata all'interno dei locali esclusivamente attraverso brecce, rotture, lesioni al tetto, alle pareti, ai serramenti, causate dagli eventi sopradetti.
L'assicurazione comprende i danni causati da sovraccarico di neve.
Con esclusione dei danni:
 - a vetrate, lucernari, tettoie, pannelli solari;
 - da infiltrazioni, umidità, stillicidio;
 - da acqua penetrata attraverso aperture lasciate senza protezione;

- da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- da allagamenti, mareggiate, frane e slavine.

La garanzia è prestata con la franchigia di € 250,00 per sinistro.

Sono inoltre in garanzia:

- h) **Colpa grave**
I danni derivanti dagli eventi garantiti dalla presente polizza e determinati da colpa grave.
- i) **Guasti arrecati dai soccorritori**
Allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi garantiti a termini di polizza.
- j) **Le spese di demolizione, sgombero, trasporto, rimozione e ricollocamento**
Le spese ragionevolmente sostenute a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della garanzia INCENDIO per:
 - demolire, sgomberare e trasportare a discarica i residui del sinistro;
 - rimuovere e ricollocare i beni mobili rimasti illesi per consentire il ripristino dei locali.*La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% delle somme assicurate per il CONTENUTO ed in eccedenza alle somme stesse.*
- k) **Ricorso terzi**
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della garanzia INCENDIO. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L'assicurazione non comprende i danni:
 - a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose trasportate sugli stessi mezzi;
 - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.*Non sono comunque considerati terzi:*
 - il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente.L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.
- l) **Spese di ricostruzione di cose particolari**
Qualora distrutti o danneggiati da un evento garantito dalla garanzia INCENDIO, la Società indenniz-

za, fino alla concorrenza della somma assicurata e nella forma "a primo rischio assoluto", le spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento DI COSE PARTICOLARI, nonché le spese necessarie ed effettivamente sostenute per la ricostruzione dei dati memorizzati nei supporti del sistema elettronico.

Dette spese sono indennizzabili anche se le cose particolari, colpite da evento garantito a termini del presente settore di polizza, si trovano presso gli uffici e/o sedi dei consulenti fiscali, tecnici, legali ed amministrativi dell'Assicurato.

La presente garanzia si intende prestata fino ad un massimo indennizzo di € 2.500,00 per anno assicurativo.

RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) da smarrimento, furto o tentato furto delle cose assicurate;
- d) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- e) causati da gelo;
- f) causati da terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione e maremoto;
- g) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, degli amministratori, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

TERZI INTERESSATI

La presente polizza è stipulata dal Contraente in suo nome e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

TUTELA LEGALE

GARANZIA TUTELA LEGALE

RISCHI ASSICURATI

La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito, le SPESE LEGALI E PERITALI, stragiudiziali e giudiziali, che do-

vessero essere sostenute dall'Assicurato per tutelare i propri diritti e interessi a seguito di fatti involontari connessi all'attività dichiarata in polizza.

La copertura è prestata a condizione che l'Assicurato sia in possesso delle regolari autorizzazioni ed iscrizioni previste dalla legge per l'esercizio della attività professionale dichiarata in polizza. La garanzia è prestata anche a favore dei dipendenti dell'Assicurato iscritti a libro matricola e dei familiari che con lui collaborano all'esercizio dell'attività dichiarata in polizza. Nel caso di controversie tra Assicurati con la presente polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del Contraente/Assicurato.

La garanzia è operante esclusivamente per i seguenti casi:

a) **Danni subiti**

Controversie relative a danni subiti dall'Assicurato in conseguenza di fatti illeciti - colposi o dolosi - di altri soggetti.

b) **Danni causati**

Controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti colposi dell'Assicurato, compreso l'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

La garanzia tutela l'Assicurato anche per le controversie relative a fatti colposi o dolosi di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge.

c) **Difesa penale**

Difesa penale per reato colposo o contravvenzione.

d) **Rapporti di lavoro**

Controversie individuali di lavoro relative ai propri dipendenti iscritti a libro matricola.

e) **Locali ad uso ufficio/studio**

Controversie relative alla locazione ed alla proprietà dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività.

f) **Inadempienze contrattuali**

Controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite non sia inferiore a € 1.500,00.

g) **Danni ambientali**

Controversie relative a sinistri di inquinamento.

RISCHI ESCLUSI

La garanzia non è operante per le controversie:

- a) derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, salva l'ipotesi di assoluzione con sentenza passata in giudicato;
- b) derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dall'Assicurato;
- c) inerenti al recupero di crediti;
- d) relative a rapporti tra soci, amministratori, associati quando il Contraente è una Società o uno Studio associato;
- e) di natura contrattuale nei confronti della Società;
- f) nei confronti di enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria in merito agli adempimenti in materia assicurativa e previdenziale;

- g) relative a sinistri causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- h) di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
- i) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- l) derivanti da vertenze sindacali e/o di lavoro, salvo quanto previsto alla lettera d) "rischi assicurati";
- m) derivanti dall'attività di amministratore di Società e/o Enti.

INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

- a) **Danni subiti - Rapporti di lavoro - Locali ad uso ufficio/studio - Inadempienze contrattuali** *(escluse quelle relative a prestazioni professionali effettuate dall'Assicurato)*

L'assicurazione vale per le controversie insorte e denunciate alla Società nel corso del periodo di validità dell'assicurazione e conseguenti ad atti o fatti originati nello stesso periodo.

- b) **Danni causati - Difesa penale - Inadempienze contrattuali** *(prestazioni professionali effettuate dall'Assicurato)* - **Danni ambientali**

b1) L'assicurazione vale per le controversie insorte e denunciate alla Società nel corso del periodo di validità dell'assicurazione, indipendentemente dalla data in cui si è verificato l'atto o il fatto che ha originato la controversia. L'Assicurato dichiara - e tale dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia del contratto - di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare controversie indennizzabili con la presente polizza.

b2) È tuttavia facoltà dell'Assicurato - o suoi eredi - richiedere alla Società, nei soli casi di scioglimento del rapporto assicurativo dovuto a cessazione dell'attività assicurata (escluso il caso di radiazione o sospensione dall'albo professionale) la prosecuzione della copertura alle denunce di sinistro presentate alla Società entro 5 o 10 anni successivi alla cessazione della garanzia, purché relative a controversie determinate da fatti originati nel periodo di efficacia della garanzia stessa.

Il massimale indicato in polizza rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri denunciati nei suddetti periodi di proroga. La garanzia di cui al presente punto **b2)** si intende valida a condizione che venga emesso apposito documento di polizza con incasso del relativo premio.

- c) Qualora il sinistro si protragga attraverso più atti successivi, lo stesso si considera originato nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

ESISTENZA DI COPERTURE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella polizza di Responsabilità Civile stipulata dal Contraente o da singoli Assicurati relativa all'attività dichiarata in polizza, la garanzia prevista dalla presente polizza opera:

- ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resistenza e soccombenza;
- dopo esaurimento di quanto dovuto dalla suddetta assicurazione di Responsabilità Civile.

MASSIMO RISARCIMENTO

Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società per ogni sinistro, indipendentemente dal numero degli Assicurati coinvolti, dalla durata e stato della controversia. In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a due volte il massimale per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale per le controversie derivanti da inadempimenti contrattuali, extracontrattuali e violazioni della legge penale verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di S. Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

L'Assicurazione si estende anche alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi negli altri Paesi dell'Unione Europea.

FRANCHIGIA

L'Assicurazione si intende prestata con l'applicazione di una franchigia di € 2.500,00, per ogni sinistro.

INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE

GARANZIA INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE

RISCHIO ASSICURATO

La Società garantisce l'indennità assicurata in conseguenza di:

- a) un evento dannoso che richieda la momentanea chiusura dello studio professionale per inagibilità dei locali. L'indennità viene corrisposta per il tempo strettamente necessario per la ripresa dell'attività;
- b) ricovero ospedaliero per infortunio o malattia dell'Assicurato di durata non inferiore ai 15 giorni che comporti la chiusura dello studio o renda necessaria la nomina di un sostituto per la normale prosecuzione dell'attività professionale.

La Società effettua il pagamento di quanto dovuto all'Assicurato od agli eredi, su presentazione della "Cartella clinica" comprovante le cause ed i giorni del ricovero. L'indennità verrà corrisposta in Italia in valuta italiana.

RISCHI ESCLUSI

La Società non interviene per danni indiretti conseguenti a cambiamenti della costruzione, mancanza di godimento, uso locazione, profitti sperati, e per qualsiasi altro danno che non riguardi direttamente i locali adibiti a studio professionale.

La garanzia non è operante per i ricoveri determinati da

malattie croniche, e per il caso che il sostituto sia socio dello Studio Associato. I sinistri devono essere denunciati per iscritto entro il termine di tre giorni.

INDENNITÀ ASSICURATA

€ 75,00 al giorno fino ad un massimo di 60 giorni.

LE NORME GENERALI

Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Polizza INARCASSA Rischio Professionale

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

DIRITTO DI RECESSO PER I CONTRATTI CONCLUSI A DISTANZA

Relativamente ai casi in cui per la stipula del contratto assicurativo il Contraente non si sia avvalso della intermediazione di Agente/Intermediario della Società e abbia stipulato lo stesso nell'ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dalla Società che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso è operante la seguente condizione.

Il Contraente può recedere dal contratto entro 14 giorni dal momento in cui il premio è stato pagato, dandone comunicazione, a mezzo lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto a: Unipol Assicurazioni S.p.A. - Gerenza UNIPOL - Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna.

In alternativa è possibile comunicare il recesso entro il predetto termine, a mezzo fax da inviare al n° 051 7096533, il quale acquisterà validità solo se confermato tramite lettera raccomandata spedita entro i due giorni lavorativi successivi.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24,00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta:

- dal timbro postale di invio della lettera raccomandata;
- dalla data di trasmissione del fax se confermato tramite lettera raccomandata entro i due giorni lavorativi successivi.

Alla comunicazione dovrà essere allegato l'originale di polizza, qualora già in possesso del Contraente. La Società rimborserà al Contraente il premio pagato, al netto delle imposte, entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata.

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).

ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato è esonerato dal dichiarare, al momento della stipula dell'assicurazione, l'esistenza di altre polizze per lo stesso rischio.

In caso di sinistro l'Assicurato è tenuto a comunicare

alla Società gli estremi delle altre eventuali coperture analoghe (art. 1910 cod. civ.).

ADESIONE ALLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO - EFFETTO E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Contratti conclusi presso le agenzie

Per concludere il contratto è necessario recarsi presso una delle agenzie territoriali per scegliere, attraverso la compilazione del "Modulo di adesione", che deve essere debitamente sottoscritto, la combinazione di garanzie più adatta alle proprie esigenze assicurative.

Presso le stesse Agenzie è possibile effettuare immediatamente il pagamento del premio corrispondente alla scelta assicurativa effettuata e ricevere contestualmente i relativi documenti contrattuali.

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento del premio.

Contratti conclusi a distanza

L'adesione alla proposta di assicurazione può avvenire unicamente compilando in ogni sua parte il "Modulo di adesione" e versando il premio dovuto.

L'assicurazione avrà effetto a partire dalle ore 24 del giorno di disposizione di bonifico alla Società dell'esatto importo di premio da versare tramite bonifico bancario che comunque dovrà essere successivo a quello di effettuazione del bonifico.

La Società si impegna ad inviare all'Assicurato il documento di "Polizza Inarcassa" attestante l'avvenuta adesione alla Convenzione.

Nel caso di pagamento di minor premio rispetto a quello dovuto, l'assicurazione si intenderà operante a partire dalle ore 24 del giorno di pagamento, con le stesse modalità, dell'integrazione del premio, che verrà richiesto dalla Società.

Sia nella ipotesi di contratto concluso a distanza che nella ipotesi di contratto concluso presso una agenzia territoriale, l'assicurazione ha durata annuale e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di alcuna comunicazione tra le parti.

La Società comunque si impegna a mantenere operante la garanzia per un periodo di 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza annuale.

La copertura assicurativa cessa immediatamente in caso di cancellazione del professionista dai ruoli della Cassa, così come definiti nella sezione "Assicurati", con effetto dalla data stessa di cancellazione.

Qualora la convenzione venga rinnovata anche per le annualità future alle stesse condizioni normative e di premi, o venga rinnovata a condizioni diverse, l'Assicurato verrà informato in tempo utile e potrà confermare

l'adesione alla Convenzione.

Nel caso di mancato rinnovo la Società ha la facoltà di proporre all'Assicurato nuove condizioni che lo stesso è libero di sottoscrivere.

MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 cod. civ.).

DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 cod. civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Vedere specifico Settore di polizza.

DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione, con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SETTORE SINISTRI

RESPONSABILITÀ CIVILE E RISCHI ACCESSORI

NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ CIVILE

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

- a) Agli effetti dell'assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) il Contraente o l'Assicurato deve:
- presentare denuncia alla Società entro 3 giorni, preceduta da telegramma se il sinistro è mortale o di notevole gravità. La denuncia deve contenere

la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro;

- far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa nonché, se la Società lo richiede, per un componimento amichevole;
 - astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.
- b) Agli effetti dell'assicurazione di Responsabilità Civile verso i Dipendenti (R.C.O./R.C.I.) il Contraente o l'Assicurato deve:
- denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta amministrativa della direzione generale del lavoro a norma della legge infortuni, e ciò entro 3 giorni da quando l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta;
 - dare avviso alla Società entro 3 giorni dal verificarsi dell'infortunio subito dal dipendente non soggetto all'assicurazione obbligatoria (I.N.A.I.L.) o dare notizia, appena ne abbia conoscenza, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale;
 - dare comunicazione alla Società - entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza - di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o dai suoi aventi diritto, nonché dall'I.N.A.I.L., per conseguire o ripetere risarcimenti, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato.

GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume, fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione del danno, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

NORME CHE REGOLANO I RISCHI ACCESSORI

• INCENDIO

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

- In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;

- b) fare denuncia agli organi di polizia o alla Autorità Giudiziaria dei sinistri che possono coinvolgere responsabilità penali;
- c) conservare le tracce ed i residui del sinistro, senza avere diritto ad alcuna indennità per tale titolo;
- d) darne avviso alla Società entro 3 giorni (immediatamente per telegramma in caso di sinistro grave); la riparazione può essere iniziata dopo aver dato l'avviso, però lo stato delle cose, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, non può venire modificato se non nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza ed agibilità. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenisse entro otto giorni dall'avviso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato potrà prendere tutte le misure del caso;
- e) fornire alla Società entro 5 giorni successivi:
 - l'elenco delle cose colpite da sinistro con l'indicazione del rispettivo valore, specificando le circostanze dell'evento;
 - la copia della eventuale denuncia fatta alle Autorità.
 Successivamente, a richiesta tanto della Società che dei Periti, il Contraente o l'Assicurato deve:
- f) mettere a disposizione tutti i documenti o i mezzi di prova dell'esistenza, qualità, valore delle cose assicurate, nonché dell'avvenimento e dell'entità del danno;
- g) presentare tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità pubblica in relazione al sinistro.

INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI SALVATAGGIO O DI AVVISO

Il Contraente o l'Assicurato, che dolosamente non adempie l'obbligo di avviso o di salvataggio, perde il diritto all'indennità. Se il Contraente o l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, la Società ha il diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara sottratte o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non danneggiate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, manomette od altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato, decade da ogni diritto all'indennizzo.

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta di una delle Parti:
- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali

senza però aver alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

DETERMINAZIONE DEI DANNI INDENNIZZABILI

La determinazione dei danni viene eseguita secondo le norme seguenti:

- si stima l'importo totale delle spese di riparazione (valutabile secondo i costi al momento del sinistro) necessarie per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro, o il costo di rimpiazzo a nuovo nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, delle cose danneggiate). Dalla stima anzidetta si deduce il valore ricavabile dai residui ed i costi di trasporto o dogana determinatisi fuori dal territorio dello Stato italiano. Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti a grande velocità, aerei o con mezzi di trasporto diversi dal normale. Resta convenuto che:
 - in nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore al doppio del relativo valore effettivo, determinato al momento del sinistro, tenuto conto del deprezzamento stabilito in relazione alla natura, qualità, vetustà, uso, adozione di nuovi metodi e ritrovati ed altre cause;
 - il pagamento della differenza tra l'indennizzo, calcolato in base alle condizioni di polizza, e il valore effettivo di cui sopra, è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo viene eseguito dalla Società presso la propria sede ovvero presso la sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia e sempreché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se sull'ammontare dell'indennizzo viene notificato un atto di cessione, oppure se l'Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi. La Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, l'importo dell'indennizzo dovuto presso la Cassa Depositi o Prestiti o presso un Istituto di Credito, a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali esso è gravato.

• TUTELA LEGALE

OBBLIGHI E GESTIONE DEL SINISTRO

- a) Se l'Assicurato riceve un atto dal quale può derivare una controversia che impegni la garanzia prestata, entro 3 giorni dal ricevimento, deve fare denuncia di sinistro all'Agenzia a cui è assegnata la polizza o in alternativa, dall'1-1-2010 alla Spett.le Arag Assicurazioni S.p.A. alla quale la Società ha affidato la gestione dei sinistri "tutela legale" e, unitamente alla denuncia, deve fornire:
- una copia dell'eventuale atto da impugnare;
 - una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, indicando circostanze di tempo e di luogo, i soggetti interessati, le generalità di eventuali testimoni e/o cointeressati;
 - il nominativo dei legali o dei periti a cui ha assegnato la causa.
- b) Se l'Assicurato intende dar corso ad un'azione per tutelare i propri diritti in sede giudiziale o stragiudiziale, prima di inviare il relativo atto o affrontare qualunque spesa, deve ottenere il preventivo benestare della Società, fermo restando a suo carico l'onere di interruzione dei termini di prescrizione. A tale scopo il Contraente o l'Assicurato deve:
- fare denuncia all'Agenzia a cui è assegnata la polizza;
 - fornire tutta la documentazione utile alla valutazione della controversia;
 - fornire il nominativo dei legali o dei periti a cui intende assegnare la vertenza.

La Società si impegna a far pervenire all'Assicurato, entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, la propria valutazione sulla controversia e sull'opportunità di iniziare la vertenza. La Società può richiedere ulteriore documentazione, in tal caso il termine di 90 giorni decorrerà dal ricevimento di detta altra documentazione.

Trascorso il suddetto termine, in mancanza di comunicazione da parte della Società, l'Assicurato potrà dar corso all'azione e richiedere il rimborso delle spese legali e peritali sostenute. Nel caso in

cui la Società, nei termini sopraindicati, sconsigli di iniziare l'azione giudiziaria, l'Assicurato può comunque agire per proprio conto e qualora l'esito sia a lui favorevole, ha diritto al rimborso delle spese sostenute.

- c) L'Assicurato autorizza la Società ad acquisire, anche direttamente dai professionisti incaricati, ogni utile informazione nonché copia di atti o documenti.
- d) Diritto di scelta: l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia anche in caso di conflitto di interessi con la Società o di instaurazione di un procedimento giudiziario. Il diritto si estende alla scelta del perito.

LIQUIDAZIONE DELLE SPESE

La Società liquiderà all'Assicurato, in presenza di regolare parcella, le spese legali e peritali sostenute entro il limite del massimale stabilito, anche anticipando gli importi in corso di causa. Spetta alla Società quanto liquidato all'Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari, nei limiti dell'esborso sostenuto, anche in via di surroga secondo l'art. 1916 del C.C.

Per quanto riguarda l'esecuzione forzata, la Società terrà indenne l'Assicurato limitatamente alle spese attinenti i primi due tentativi.

ARBITRATO IRRITUALE

Fermo restando il diritto delle Parti di adire agli organi di ordinaria giurisdizione, qualora insorga una controversia che abbia ad oggetto l'interpretazione, la validità e l'esecuzione del presente contratto, le Parti potranno devolvere la controversia ad un arbitro che provveda secondo equità ed in forma irrituale. L'arbitro sarà nominato, su istanza di una delle Parti, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati della Circostrizione del Tribunale ove si trova la sede legale o la residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti risponde della metà delle spese dell'arbitro. Il lodo dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla nomina dell'arbitro.

ALCUNE INFORMAZIONI SULLA POLIZZA

Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione Polizza INARCASSA Rischio Professionale

1. EFFETTO E DURATA DELLA GARANZIA

Si ricorda, come riportato nelle Norme che regolano l'assicurazione in generale, che la garanzia assicurativa ha durata di anni 1 - senza tacito rinnovo - con decorrenza dalle ore 24 del giorno di valuta ad Unipol Assicurazioni dell'esatto importo di premio da versare tramite Bonifico Bancario, che comunque dovrà essere successivo a quello di effettuazione del bonifico.

2. MODALITÀ DI RINNOVO

Preventivamente alla scadenza annua ed in tempo utile, l'Assicurato riceverà una adeguata informazione per il rinnovo della copertura assicurativa.

Al fine di agevolare la garanzia sarà operante per ulteriori 15 giorni dalla data di scadenza annua.

Il rinnovo della garanzia per gli anni futuri dovrà avvenire tramite una nuova esplicita adesione da effettuarsi entro i suddetti 15 giorni successivi alla scadenza di polizza (data di scadenza della garanzia) con invio di nuovo modulo di adesione regolarmente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal Professionista con allegato copia dell'ordine di bonifico bancario a favore di Unipol Assicurazioni.

Il modulo di adesione e le condizioni di assicurazione sono consultabili presso i siti Internet Inarcassa ed Unipol Assicurazioni/Unipol.

Si ricorda che tutte le Agenzie Unipol presenti sul

territorio sono a completa disposizione del professionista per le operazioni di adesione alla polizza convenzione Rischio Professionale.

3. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Per garantire una adeguata assistenza in occasione del sinistro è attivata la Centrale Telefonica della Unipol Assicurazioni (SERTEL) che risponde al numero verde 800.99.33.88 dal lunedì al venerdì 8.30-19.00 e il sabato 8.30-13.30.

L'operatore/trice fornirà tutte le indicazioni necessarie per istruire correttamente la pratica che verrà poi trasferita all'Ufficio Sinistri Unipol Assicurazioni. Per i sinistri relativi alla sezione "Tutela legale" la gestione è stata affidata dalla Società Unipol Assicurazioni S.p.A. alla Arag Assicurazioni S.p.A. alla quale sarà possibile rivolgersi in alternativa ai seguenti numeri:

telefono 045 8290411 - fax nuove denunce 045 8290557 - fax invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045 8290449.

4. ASSISTENZA

Per maggiori informazioni sono a disposizione i seguenti riferimenti:

- le Agenzie Unipol come da elenco riportato nei siti Internet Inarcassa ed Unipol Assicurazioni/Unipol;
- il sito Internet Inarcassa: www.inarcassa.it;
- il sito Internet Unipol Assicurazioni/Unipol: www.unipolassicurazioni.it/unipol;
- numero telefonico 051 5076279 Unipol Assicurazioni - Gerenza Bologna nei giorni feriali lunedì, mercoledì, giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.00;
- indirizzo e-mail: convenzione.inarcassa@unipolassicurazioni.it.

SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI E DEI RELATIVI SOTTOLIMITI IN RELAZIONE ALLE GARANZIE OPERANTI

CONDIZIONI PARTICOLARI N.	GARANZIA A	GARANZIA B	GARANZIA C
• R.C.O.	a massimale	a massimale	a massimale
• Danni cagionati subiti da opere Edilizia	a massimale	a massimale	a massimale
• 3) Danni subiti da impianti, macchinari, apparecchiature	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
• 4) R.C.I.	a massimale	a massimale	a massimale
• 5) R.C. personale dei dipendenti	a massimale	a massimale	a massimale
• 6) Committenza auto	a massimale	a massimale	a massimale
• 7) interruzione, sospensione, mancato o ritardato inizio attività di terzi	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
• 8) Attività complementari	a massimale	a massimale	a massimale
• 9) errata interpretazione vincoli urbanistici, regolamenti edilizi locali altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità (danni patrimoniali)	non operante	€ 100.000	€ 100.000
• 10) Inquinamento accidentale	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
• 11) Danni da incendio	non operante	€ 250.000	€ 250.000
• 12) Cose in consegna e custodia	non operante	€ 250.000	€ 250.000
• 13) Attività previste ai sensi del D.Lgs. 81/2008			
Sottolimito garanzia danni	non operante	50% massimale garanzia danni	50% massimale garanzia danni
Sottolimito garanzia perdite	non operante	massimale perdite patrimoniali	massimale perdite patrimoniali

MASSIMALE ASSICURATO PER POLIZZA E SOTTOLIMITI PER GARANZIE OPERANTI

RISCHI ASSICURATI	massimale BASE € 1.250.000,00	MASSIMALE MEDIO € 2.000.000,00	massimale SUPER € 2.750.000,00
<p>Garanzia A Danni corporali e Danni materiali e relative condizioni particolari</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mancata applicazione normativa in zone sismiche <p>Perdite patrimoniali con i seguenti sottolimiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perdite Patrimoniali generiche, Attività da D.Lgs. 81/2008 (cp. 13) • Certificazioni, dichiarazioni, perizie • Errata interpretazione vincoli urbanistici, regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità (cp. 9) • Mancata Rispondenza • Errato trattamento dei dati personali 	<p>1.250.000</p> <p>escluso</p> <p>escluso</p> <p>escluso</p> <p>escluso</p> <p>escluso</p> <p>escluso</p>	<p>2.000.000</p> <p>escluso</p> <p>escluso</p> <p>escluso</p> <p>escluso</p> <p>escluso</p> <p>escluso</p>	<p>2.750.000</p> <p>escluso</p> <p>escluso</p> <p>escluso</p> <p>escluso</p> <p>escluso</p> <p>escluso</p>
<p>Garanzia B Danni corporali e Danni materiali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mancata applicazione normativa in zone sismiche <p>Perdite patrimoniali con i seguenti sottolimiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perdite Patrimoniali generiche, Attività da D.Lgs. 81/2008 • Certificazioni, dichiarazioni, perizie • Errata interpretazione vincoli urbanistici, regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità (cp. 9) • Mancata Rispondenza • Errato trattamento dei dati personali 	<p>1.250.000</p> <p>escluso</p> <p>275.000</p> <p>100.000</p> <p>100.000</p> <p>escluso</p> <p>escluso</p>	<p>2.000.000</p> <p>escluso</p> <p>375.000</p> <p>150.000</p> <p>100.000</p> <p>escluso</p> <p>escluso</p>	<p>2.750.000</p> <p>escluso</p> <p>525.000</p> <p>200.000</p> <p>100.000</p> <p>escluso</p> <p>escluso</p>
<p>Garanzia C Danni corporali e Danni materiali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mancata applicazione normativa in zone sismiche <p>Perdite patrimoniali con i seguenti sottolimiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perdite Patrimoniali generiche, Attività da D.Lgs. 81/2008 • Certificazioni, dichiarazioni, perizie • Errata interpretazione vincoli urbanistici, regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità (cp. 9) • Mancata Rispondenza • Errato trattamento dei dati personali 	<p>1.250.000</p> <p>escluso</p> <p>275.000</p> <p>100.000</p> <p>100.000</p> <p>150.000</p> <p>150.000</p>	<p>2.000.000</p> <p>escluso</p> <p>375.000</p> <p>150.000</p> <p>100.000</p> <p>200.000</p> <p>200.000</p>	<p>2.750.000</p> <p>750.000/opere pubbliche</p> <p>350.000/opere private</p> <p>525.000</p> <p>200.000</p> <p>100.000</p> <p>275.000</p> <p>275.000</p>

**GARANZIE OBBLIGATORIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE A CARICO DEL PROFESSIONISTA CHE HA REDATTO IL PROGETTO POSTO A BASE DI GARA, ED IN OGNI CASO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
(D.Lgs. 163/2006 - Codice dei contratti pubblici)**

PREMESSA

La normativa di cui al D.Lgs. 163/2006 si pone come disciplina organica dell'intera materia relativa ai contratti pubblici in quanto regola tutte le fasi in cui si articola il processo di realizzazione dell'opera pubblica, tra cui anche la fase di progettazione, prevedendo un preciso obbligo assicurativo a carico del professionista che ha redatto il progetto posto a base di gara, ed in ogni caso della progettazione esecutiva. Vediamo nel dettaglio.

ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'OBBLIGO ASSICURATIVO - GARANZIE ASSICURATIVE

La garanzia assicurativa trae origine dall'art. 111 del D.Lgs. 163/2006 e si riferisce all'ipotesi di "perdite patrimoniali" subite dall'Amministrazione Aggiudicataria consistenti in "nuove spese di progettazione" e "maggiori costi per varianti" determinate da errori imputabili a colpa professionale del progettista esecutivo. L'obbligo assicurativo si esplica in due fasi temporalmente distinte ma collegate tra loro:

Lettera di impegno

Il progettista incaricato della progettazione posta a base di gara, ed in ogni caso della progettazione esecutiva, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di progettazione, deve produrre una dichiarazione di una Compagnia di assicurazione contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità professionale, richiesta dalla legge, per "Maggiori costi per varianti" e "nuove spese di progettazione", con specifico riferimento ai lavori progettati.

La lettera di impegno deve quindi essere presentata alla pubblica amministrazione nel momento in cui il progettista, che si è aggiudicato la gara di progettazione esecutiva, stipula il relativo contratto con l'amministrazione stessa.

Polizza assicurativa

I progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara, ed in ogni caso della progettazione esecutiva, devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto (momento in cui la stazione appaltante approva il progetto e liquida la parcella al professionista) di

polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

Il professionista consegna il progetto alla stazione appaltante la quale lo controlla e lo verifica ed al momento della sua approvazione richiede la polizza assicurativa nel rispetto della lettera di impegno.

La polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'art. 132 - 1° comma - lettera e) del D.Lgs. 163/2006, resesi necessarie in corso di esecuzione dei lavori.

È necessaria una singola polizza per ogni opera, con l'intero premio pagato all'atto dell'emissione del contratto, per garantire alla stazione appaltante la certezza della validità della garanzia per l'intera durata dei lavori.

Per opportuna informazione va ricordato che all'atto della partecipazione alla gara per l'aggiudicazione dei lavori di progettazione non deve essere presentata né la lettera di impegno, né tanto meno la polizza.

LA POLIZZA

Oggetto dell'assicurazione

La copertura assicurativa si riferisce alle perdite patrimoniali sofferte dalle Amministrazioni aggiudicatrici consistenti in:

- nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa;
- maggiori costi;

per le varianti resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali imputabili a colpa professionale dell'Assicurato e dei professionisti della cui opera egli si avvale, commessi nella redazione del progetto esecutivo di cui all'incarico progettuale.

Per maggiori costi si intende la differenza tra i costi che l'Amministrazione deve sopportare per realizzare l'opera ed i costi che avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.

Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione, sostenuti dalle Amministrazioni qualora per motivate ragioni affidino, con le procedure previste dalle norme di legge e/o regolamento, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato.

La particolarità e novità di questa polizza obbligatoria sta nel fatto che la stessa non prevede la normale copertura per danni corporali (morte e lesioni) e danni materiali (danneggiamento e distruzione di cose), ma è limitata esclusivamente alle perdite patrimoniali subite dalle Amministrazioni Pubbliche e consistenti in nuo-

ve spese di progettazione e maggiori costi per varianti determinate da errori od omissioni imputabili a colpa professionale del progettista esecutivo.

È utile per questo ricordare che le tradizionali polizze "R.C. Professionali" garantiscono la R.C. del progettista per i danni corporali ed i danni materiali cagionati a terzi e quindi non prevedono la copertura assicurativa dei rischi soggetti all'obbligo assicurativo di cui al D.Lgs. 163/2006.

La valutazione del rischio e la conseguente emissione del documento contrattuale non possono prescindere dalla conoscenza del professionista; pertanto la copertura assicurativa di legge deve essere considerata accessoria e conseguente alla polizza di responsabilità civile professionale in corso con la Società.

Massimali

Il massimale di polizza viene determinato in relazione all'importo dei lavori, in base a quanto disposto dall'art. 111 del D.Lgs. 163/2006, e più precisamente:

- Importo lavori inferiore a 5.278.000,00 di Euro (al netto di IVA):
Massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori, con il limite massimo di 1.000.000,00 di Euro.
- Importo lavori pari o superiore a 5.278.000,00 di Euro (al netto di IVA):
Massimale non inferiore al 20% dell'importo dei lavori,

con il limite massimo di 2.500.000,00 di Euro.

CONTRAENZA DELLA POLIZZA

La polizza, nel rispetto della norma legislativa, deve essere stipulata esclusivamente dall'incaricato della progettazione dell'opera (libero professionista, singolo od associato – società di professionisti – società di ingegneria – raggruppamento temporaneo costituito da professionisti, società di professionisti o società di ingegneria – consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria).

Per ogni singolo progetto deve essere emesso specifico contratto di assicurazione.


EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA

Per ciascuna opera, all'atto della approvazione del relativo progetto, il professionista che ha redatto l'elaborato progettuale dovrà richiedere specifica polizza a copertura dei rischi di progettazione, nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 163/2006.

La garanzia assicurativa decorre dalla data di inizio dei lavori, che il professionista dovrà confermare alla Società al momento di inizio effettivo degli stessi, ed ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, che deve aver luogo entro 12 mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla emissione del certificato di regolare esecuzione.

SCHEDA DI SINTESI

Al fine di facilitarne la comprensione e per fornire un utile supporto nell'individuazione degli obblighi assicurativi a carico del professionista, è stata predisposta la presente scheda di sintesi che riporta, in ordine cronologico, i vari adempimenti da rispettare per la corretta applicazione della normativa prevista dal codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006).



Riepilogo in ordine cronologico degli adempimenti del professionista:

- Il professionista partecipa alla gara di progettazione. In questa fase il professionista deve presentare nell'offerta la documentazione richiesta dall'Ente nonché indicare l'importo del suo onorario per l'esecuzione del progetto; non deve essere presentata né la lettera d'impegno né tantomeno la polizza.
- Il professionista che ha vinto la gara stipula con la stazione appaltante il contratto di progettazione. Deve presentare la lettera di impegno.
- Nel contratto di progettazione è indicata la data di consegna del progetto.
- Il professionista redige il progetto.
- Il professionista consegna il progetto – la stazione appaltante lo controlla, lo approva e liquida la parcella al professionista. Viene richiesta la polizza come conseguenza della lettera di impegno.

CRITERI TARIFFARI - CONDIZIONI SPECIALI PERGLI ISCRITTI INARCASSA

A completamento della convenzione "Inarcassa - Rischio Professionale" viene prevista e disciplinata la possibilità di assicurare anche il rischio derivante al professionista dagli obblighi di cui al D.Lgs. 163/2006.

Emerge da una relazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici che oltre l'80% del numero degli appalti negli Enti Pubblici è relativo a lavori di valore singolo inferiore a € 500.000,00.

Ne consegue che la necessità degli Ingegneri ed Architetti è quella di poter disporre di un partner assicurativo, presente in modo diffuso su tutto il territorio nazionale, capace di fornire con tempestività quella consulenza, operativa e gestionale, necessaria per soddisfare le esigenze di chi si occupa di progettazione, soprattutto per lavori di modesta entità così capillarmente distribuiti.

La copertura assicurativa che è stata elaborata rappresenta uno strumento, semplice e di facile accesso, per la quasi totalità dei lavori appaltati dalla pubblica amministrazione, demandando a valutazioni necessariamente più dettagliate e specifiche per i lavori di importo medio alto o di particolare complessità.

Come per la polizza convenzione Inarcassa rischio professionale, i principi ispiratori della polizza Unipol sono stati:

- supporto di consulenza operativa e gestionale al professionista, tramite la rete agenziale che copre tutto il territorio nazionale;
- contenimento del costo assicurativo della singola polizza;
- rapidità nella emissione dei documenti di polizza.

Lo spirito di collaborazione che ha animato il rapporto con Inarcassa ha avuto un ruolo importante nella messa a punto delle condizioni di assicurazione predisposte che tengono conto di tutti gli elementi essenziali per la valutazione del rischio ed il calcolo del relativo premio. Questa soluzione è studiata tenendo conto delle specificità di ogni incarico professionale e della tipologia di ogni opera ed in grado di soddisfare la gran parte delle esigenze dei progettisti.

PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA POLIZZA, OCCORRE CONSULTARE:

- sito Internet Inarcassa: www.inarcassa.it;
- sito Internet Unipol Assicurazioni/Unipol: www.unipolassicurazioni.it/unipol.

COSA FARE PER LA STIPULA DELLA POLIZZA

Il professionista, per richiedere l'emissione dei documenti contrattuali (lettera di impegno e/o polizza), dovrà contattare la propria agenzia di fiducia Unipol dove ha stipulato la polizza R.C. Professionale o l'agenzia Unipol più vicina, il cui elenco è consultabile nei siti Inarcassa ed Unipol Assicurazioni/Unipol, nei casi in cui egli abbia aderito alla convenzione Inarcassa direttamente.

Lettera di impegno

Per la richiesta di emissione di tale documento contrattuale è necessario avere a disposizione i seguenti dati o documenti:

- numero della polizza R.C. Professionale;
- copia del contratto di affidamento dell'incarico riportante la richiesta della copertura assicurativa;
- nominativo del professionista (o professionisti nel caso in cui il progetto sia redatto da più professionisti) e relativi codici fiscali;
- estremi identificativi della stazione appaltante;
- descrizione tipologia dell'opera da progettare e relativa ubicazione;
- costo dell'opera;
- data consegna progetto;
- massimale richiesto dalla stazione appaltante.

Polizza

Per la richiesta di emissione di tale documento contrattuale è necessario avere a disposizione, oltre ai dati previsti per l'emissione della lettera di impegno, anche i seguenti dati o informazioni:

- copia della lettera di impegno;
- data presunta inizio lavori;
- durata dei lavori;
- se svolge l'attività di Direttore Lavori;
- se ha redatto anche il progetto definitivo.

DOCUMENTI

Al fine di una maggior chiarezza e nell'ottica di servizio, elenchiamo di seguito la documentazione che è possibile consultare nei siti Internet Inarcassa ed Unipol Assicurazioni/Unipol:

- elenco classificazione dei rischi;
- lettera di impegno;
- condizioni di polizza;
- questionario.

ASSISTENZA

Per maggiori informazioni sono a disposizione i seguenti riferimenti:

- le Agenzie Unipol sul territorio il cui elenco è consultabile nel sito Internet Inarcassa ed Unipol Assicurazioni/Unipol;

- il sito Internet Inarcassa: www.inarcassa.it;
- il sito Internet Unipol Assicurazioni/Unipol: www.unipolassicurazioni.it/unipol.

Ed. 01/09/2011

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Art. 13 D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

Gentile Cliente,
per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

Quali dati raccogliamo

Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti⁽¹⁾ ci fornisce. Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il rilascio della polizza e la gestione dell'attività assicurativa e, in alcuni casi, obbligatorio per legge od in base alle disposizioni impartite dalle autorità di vigilanza di settore⁽²⁾. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio.

Perché Le chiediamo i dati

La nostra Società utilizzerà i Suoi dati per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti⁽³⁾, nonché ai connessi adempimenti normativi; ove necessario potranno essere acquisiti ed utilizzati da altre società del nostro Gruppo⁽⁴⁾ e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo.

I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano od in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁵⁾.

Come trattiamo i Suoi dati

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa⁽⁶⁾.

Quali sono i Suoi diritti

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D.Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione.

Titolari del trattamento dei Suoi dati sono Unipol Assicurazioni S.p.A. (www.unipolassicurazioni.it) e Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (www.unipol.it), entrambe con sede in Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna.


Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, nonché per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie di sogget-

ti ai quali comunichiamo i dati e l'elenco dei Responsabili, potrà consultare il sito www.unipolassicurazioni.it o rivolgersi al Responsabile per il riscontro agli interessati, presso Unipol Assicurazioni S.p.A., al recapito sopra indicato – e-mail: privacy@unipolassicurazioni.it.

- NOTE -

- 1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
- 2) Come, ad esempio, gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all'Amministrazione finanziaria.
- 3) Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; l'analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tarifarie.
- 4) Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., cui è affidata, quale capogruppo, la gestione di alcuni servizi condivisi per conto delle altre società del Gruppo.
- 5) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiesto), da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; clinica convenzionata da Lei scelta; nonché ad enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (indicati nell'elenco disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).
- 6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

Informativa A Unipol - Ed. 01/07/2011



Informativa sul trattamento dei dati personali del Cliente per comunicazioni commerciali e per analisi di marketing

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 - Codice Privacy e degli artt. 15 e 16 del Reg. Isvap n. 34/2010 (artt. 183 e 191 del D.Lgs. 209/05 - Codice Assicurazioni Private)

Gentile Cliente,
nel rispetto delle vigenti normative in materia di protezione dei dati personali e di commercializzazione a distanza di prodotti e servizi assicurativi, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei sopra rilasciati, ivi inclusi quelle relativi ai Suoi recapiti telefonici e telematici (indirizzo di posta elettronica), nonché i dati (esclusi quelli sensibili) successivamente acquisiti nell'ambito dei contratti assicurativi eventualmente instaurati con la nostra Società e/o con le altre società del nostro Gruppo¹⁾, possono essere trattati dalla nostra ed altre società, quali Titolari del trattamento, per finalità di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza quali posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, e-mail, fax e SMS o MMS.

Previo Suo consenso (da rilasciare tramite le caselle riportate qui di seguito), i Suoi dati personali potranno essere trattati dalla nostra Società e dalle altre società del nostro Gruppo per finalità:

- di effettuazione di comunicazioni commerciali a distanza relative a prodotti o servizi delle società facenti parte del Gruppo Unipol ed, in particolare, di invio di newsletter e materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza quali posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, e-mail, fax e SMS o MMS;
- di analisi dei dati acquisiti all'inizio e nel corso del rapporto assicurativo, anche con riguardo ai servizi fruiti ed alle operazioni da Lei effettuate, per l'individuazione, attraverso anche elaborazioni elettroniche, delle Sue preferenze e dei possibili servizi e prodotti di suo interesse.

Il conferimento dei Suoi dati per tali finalità è facoltativo e il loro mancato rilascio non incide sui rapporti e richieste in essere. Tali dati ci permetteranno eventualmente di contattarLa più agevolmente per comunicazioni relative ai servizi utilizzati e a nuovi contratti o prodotti di Suo eventuale interesse, anche delle altre società facenti parte del Gruppo Unipol.

Per perseguire le predette finalità, i Suoi dati saranno gestiti anche con strumenti elettronici e con apposite procedure informatizzate e potranno essere conosciuti, all'interno delle strutture della nostra Società e delle altre società del nostro Gruppo, da personale a ciò incaricato e da incaricati di società di nostra fiducia che svolgono, per nostro conto, alcune operazioni tecniche ed organizzative strettamente necessarie per lo svolgimento delle suddette attività.

I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione e potranno essere trattati dalle indicate Società anche bancarie del Gruppo (quali titolari unitamente a Unipol Assicurazioni) e da società specializzate in servizi di informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti (che opereranno in qualità di responsabili del trattamento). L'elenco completo e aggiornato di tali soggetti è disponibile gratuitamente consultando il sito internet **www.unipolassicurazioni.it**.

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati trattati presso ogni società Titolare del trattamento, da dove provengono e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (artt. 7-10 D.Lgs. 196/03). Lei ha altresì il diritto di revocare il Suo consenso all'utilizzo delle suddette tecniche di comunicazione a distanza per la commercializzazione di contratti assicurativi o, comunque, di opporsi, in ogni momento e senza oneri, a questo tipo di comunicazioni commerciali (art. 15 Reg. Isvap 34/2010).


Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al "Responsabile per il riscontro agli interessati" presso Unipol Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (BO) - Fax: 051/5076633 - e-mail: **privacy@unipolassicurazioni.it** oppure consultare il sito internet **www.unipolassicurazioni.it**.


La preghiamo pertanto di sottoscrivere le distinte dichiarazioni di consenso riportate nel Modulo di Adesione soltanto se è d'accordo a permettere alle società facenti parte del GRUPPO UNIPOL di utilizzare i Suoi dati per le finalità commerciali sopra illustrate. In caso contrario Lei è assolutamente libero di non sottoscrivere le seguenti dichiarazioni.


- NOTE -

- 1) Le società facenti parte del Gruppo Unipol sono: Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (www.unipol.it), Unipol Assicurazioni S.p.A. (www.unipolassicurazioni.it), Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. (www.linear.it), Linear Life S.p.A. (www.linearlife.it), UniSalute S.p.A. (www.unisalute.it), Unipol Banca S.p.A. (www.unipolbanca.it), Unipol Merchant S.p.A. (www.unipolmerchant.it), Unipol Leasing S.p.A. (www.unipolleasing.it), Unicard S.p.A. (www.unicard.it), Arca Assicurazioni S.p.A. e Arca Vita S.p.A. (www.arcassicura.com). I recapiti aggiornati di ogni società sono disponibili sul sito web di ogni società.

Informativa D Unipol - Ed. 01/07/2011









*in*ARCASSA



Unipol
ASSICURAZIONI

www.unipolassicurazioni.it

Il tuo Agente è sempre a tua disposizione.
Contattalo per ogni informazione e saprà
darti ogni volta la sua risposta su misura.



Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale sociale i.v. Euro 259.056.000,00 – Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P. IVA 02705901201 – R.E.A. 460992
Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I n. 1.00159
Sedi Operative: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349 - Casella Postale AD 1705
via dell'Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (Mi) (Italia) - tel. +39 02 51815181 - fax +39 02 51815252
www.unipolassicurazioni.it